

## TORNATA DEL 31 MARZO 1871

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi = Convalidamento dell'elezione di Piacenza. = Presentazione delle relazioni sui progetti per una legge fondamentale sulla leva marittima, e sui magazzini generali. = Discussione generale dello schema di legge per disposizioni provvisorie concernenti la Corte di cassazione per la provincia di Roma — Voto motivato dai deputati De Filippo, Dina e settantasei altri, per la presentazione di uno schema di legge per l'ordinamento definitivo della suprema magistratura del regno — Il relatore Pisanelli presenta un voto della Giunta nello stesso senso — Discorsi dei deputati Lenzi, Sineo e Depretis contro il progetto — Dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia — Svolgimento di proposte dei deputati Crispi, Oliva, Lazzaro, Mancini e Sineo all'articolo 1, che, dopo opposizioni dei deputati Pissavini, Pisanelli, relatore, e del ministro, sono o ritirate o respinte — Emendamento del deputato Sineo al 2°, respinto — Voto motivato del deputato Mancini al 3°, ammesso — Gli articoli sono approvati — L'intero schema è vinto a squittinio segreto. = Presentazione di un disegno di legge per indennità di guerra. = Presentazione della relazione sullo schema di legge per maggiore spesa sul bilancio dell'interno, destinata alla Commissione dei sussidi a Roma.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

**BERTEA**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

**MASSARI**, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

13,531. Il comizio agrario del circondario di Cuneo si associa alla petizione inoltrata da quello di Torino perchè venga respinta la proposta del nuovo decimo sulle imposte dirette.

13,532. La Giunta municipale di Velletri, provincia di Roma, rassegnando il riassunto di tutte le somministrazioni fatte alle truppe garibaldine nei mesi di ottobre e novembre del 1867, non che l'istanza dei membri componenti la Giunta governativa in quell'epoca, domanda che tutte le spese derivate dal movimento nazionale, e sostenute da quel comune in detto anno, siano pagate dal Governo e vengano liberati il municipio e la Giunta governativa da ogni responsabilità.

13,533. Il sindaco del comune di Aiello del Sabato, provincia di Principato Ulteriore, rassegna una deliberazione di quella Giunta municipale, colla quale rendendosi interprete di un bisogno universalmente sentito, qual è la tutela dell'ordine pubblico, esprime il voto che il Parlamento voglia procedere alla radicale riforma della legge sulla pubblica sicurezza.

13,534. 100 militari di prima e di seconda categoria delle classi 1842-43-44-45-46-47-48 e 49 dei comuni di Noventa Vicentina, Poiana-Maggiore e di Albettone domandano che le disposizioni contenute nell'articolo 23 del progetto di legge sulle basi generali dell'ordina-

mento dell'esercito, riguardo alla durata del servizio, siano applicate a cominciare solamente dalla classe 1850 in avanti.

13,535. La Giunta municipale di Alessandria si rivolge alla Camera facendo istanza acciò sia rigettata la proposta del nuovo decimo sulle imposte dirette.

### ATTI DIVERSI.

**RATTAZZI.** Colla petizione n° 13,535 la Giunta comunale di Alessandria si rivolge al Parlamento perchè venga respinta la proposta fatta dall'onorevole ministro delle finanze per l'aumento di un decimo sulle contribuzioni dirette.

Quantunque, dopo le dichiarazioni che egli ha fatte a questo proposito nel Comitato privato, possa questa petizione sembrare soverchia, tuttavia, spettando in definitiva alla Camera di pronunziare il suo giudizio, quando si presenterà dinanzi ad essa la discussione, pregherei la Presidenza onde voglia inviare la petizione stessa alla Giunta che sarà nominata per riferire sul progetto di legge intorno ai provvedimenti finanziari.

(La Camera acconsentè.)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Lacava ha la parola sul sunto delle petizioni.

**LACAVA.** Sulla fine di ottobre e nel principio di novembre del 1867, allorchè fu tentata la liberazione di Roma, la città di Velletri fu una delle prime ad insor-

gere e fu occupata dalle truppe garibaldine comandate allora dall'onorevole Nicotera.

Costituitasi la Giunta del Governo provvisorio, questa dovette somministrare a quelle truppe vari comestibili ed altri effetti necessari, e fu allora che la Giunta del Governo dovette emettere dei mandati pagabili dalla Cassa erariale di quella città per far fronte a quelle spese.

Ristaurato il Governo pontificio, non volle riconoscere quei pagamenti, e la Giunta del Governo provvisorio fu condannata dai tribunali a restituire alla Cassa erariale quanto da questa fu preso.

Dopo la liberazione delle provincie ex-pontificie testè avventurosamente compiute, la Giunta municipale della città di Velletri si rivolse al Governo onde fossero da questo pagati quei mandati ed altre somministranze simili.

La luogotenenza di Roma, d'accordo coi ministri dell'interno e delle finanze, fece sapere alla Giunta di Velletri di non poter prendere in proposito alcun provvedimento sino a che non intervenga una deliberazione del Parlamento.

Posto questo, la Giunta di Velletri si è fatta a reclamare con petizione al Parlamento onde il pagamento, tanto di quei mandati che di altre somministranze eseguite in quell'occasione, venga fatto dal Governo; ed io prego la Camera di dichiararla d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

**PRESIDENTE.** La Giunta per la verifica delle elezioni ha trasmesso il seguente verbale:

« Il segretario della Giunta delle elezioni partecipa al presidente della Camera che la Giunta medesima nella tornata pubblica del 31 marzo 1871 ha verificato non esservi protesta contro i processi verbali della elezione del signor luogotenente generale Giacinto Carini nel collegio di Piacenza, numero 324, e non ha riscontrato che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni dell'articolo 40 dello Statuto, e delle qualità richieste dalla legge.

« Questa deliberazione è stata accolta ad unanimità di voti, con invito alla Presidenza di trasmettere gli atti della elezione alla Giunta per l'accertamento dei deputati impiegati. »

Si dà atto all'onorevole Giunta per le elezioni di questa dichiarazione, ed è riconosciuta valida l'elezione del luogotenente generale Giacinto Carini a deputato del collegio di Piacenza.

(L'onorevole Carini presta giuramento.)

#### PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Maldini è invitato a recarsi alla tribuna onde presentare una relazione.

**MALDINI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Ca-

mera la relazione sul progetto di legge fondamentale per la leva marittima. (V. Stampato n° 58-A)

Per incarico avuto dalla Giunta, prego la Camera di voler considerare urgente la discussione di questo progetto di legge, essendolo di fatto, non solo nell'interesse della marina, ma anche delle finanze dello Stato.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà dichiarata d'urgenza la discussione di questo disegno di legge.

**TORRIGIANI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge intorno ai magazzini generali. (V. Stampato n° 32-A)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

#### DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER DISPOSIZIONI PROVVISORIE CONCERNENTI LA CORTE DI CASSAZIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per disposizioni provvisorie concernenti la Corte di cassazione per la provincia di Roma. (V. Stampato n° 86)

Relativamente a questo disegno di legge la Commissione propose il seguente ordine del giorno:

« La Camera, persuasa che il trasferimento della Corte di cassazione dall'attuale alla nuova sede del Governo sarà eseguito prima del gennaio 1872, e non sarà scompagnato dagli altri provvedimenti che inizieranno il sistema di una sola Corte suprema per tutto il regno, passa alla votazione della presente legge. »

Fu pure proposto da settantotto deputati un altro ordine del giorno, il quale è così concepito:

« La Camera, considerando che il Ministero presenterà, al principio della prossima Sessione, un progetto di legge per l'ordinamento definitivo della suprema magistratura del regno, passa alla votazione della legge. »

Questa proposta è sottoscritta dagli onorevoli deputati: De Filippo, Dina, Maldini, Tenani, Puccioni, Calciati, Righi, Finzi, Broglio, Fossombroni, Bembo, Mattei, Cagnola Giovanni, Bastogi, Ronchei, Bianchi Alessandro, Cagnola Carlo, Bosi, Pasini, Sigismondi, Maranca, Salvagnoli, Longani, Pallavicino, Boncompagni, Grossi, Lawley, Mazzagalli, Minucci, Cavalletto, Lioy, Fogazzaro, Cordova, Guarini, Bosio, Suardi, Massari, Morosoli, Galeotti, Fenzi, Gaola-Antinori, Mariotti, Zauli, Murgia, Danzetta, Bortolucci, Serafini, Speroni, Dogliani, Maurogò nato, Bucchia, Barazzuoli, Degli Alessandri, Mandruzzato, Manfrin, Carniello, Annoni, Briganti-Bellini, Rasponi Achille, Busacca, Cالدینی, Nobili, Robecchi, Corbetta, Pancrazi, Fano, Viarana, Bartolucci-Godolini, Araldi, Pecile, Morelli

Donato, Bianchi Celestino, Borgatti, Spina Domenico, Berti Lodovico, Panattoni, Sanminiatielli.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**PISANELLI, relatore.** La Camera conosce che, insieme coll'esame della legge proposta dal Ministero, fu inviato alla Commissione un articolo aggiunto il quale era stato votato dal Comitato. Pareva alla maggioranza della Commissione che fosse inopportuna, in occasione di una legge puramente provvisoria, intesa a provvedere ai ricorsi che si sarebbero potuti portare nella provincia romana, pareva alla Commissione, ripeto, inopportuna qualunque discussione, e sperò di poterla evitare, presentando alla Camera un ordine del giorno nel quale si manifestava il desiderio dell'ordinamento definitivo della Corte di cassazione.

Quest'ordine del giorno era stato accettato da cinque membri della Commissione; ma la nostra aspettativa venne delusa. Noi vedemmo, come spesso suole accadere in queste congiunture, che il nostro concetto non era accolto nè dagli uni, nè dagli altri, anzi era con fastidio quasi ricevuto da molti dei nostri colleghi. Dovemmo allora proporci la questione se convenisse, intorno ad un ordine del giorno, imprendere la discussione d'una questione che agita e divide gli animi dei nostri colleghi. Certo simili discussioni non si debbono schivare quando possono avere una conseguenza, un risultamento sicuro, quando cioè si esamina una legge; ma imprendere una discussione simigliante, che sotto apparenze leggere intende a risolvere argomenti gravissimi, in occasione di un ordine del giorno che racchiude un concetto il quale più o meno può venir combattuto per circostanze estranee all'argomento, per circostanze che forse non appaiono agli occhi di tutti, per circostanze forse ancora non verificate, ci pareva sommamente inopportuno, segnatamente in questo punto in cui giova alla Camera affrettare gli ultimi suoi lavori.

Mossi da questi sentimenti, sei dei membri che compongono la Commissione pensarono di sostituire all'ordine del giorno già presentato un altro ordine del giorno, il quale esprime nel modo più generale il voto della Camera, di affrettare il definitivo ordinamento della Cassazione, senza pregiudicare quelle questioni che dall'una e dall'altra parte si vengono a sollevare in quest'occasione. Crediamo così di adempire ad un dovere urgente segnatamente nelle presenti condizioni.

Noi speriamo che questo nostro concetto sia favorevolmente accolto dai nostri colleghi, e confidiamo che questa volta le nostre speranze non sieno vane.

Leggo l'ordine del giorno nuovamente concordato tra i membri della Commissione.

Esso è del tenore seguente :

« La Camera, persuasa che la condizione creata dalla presente legge sarà di breve durata, e che il Ministero si affretterà a presentare una legge pel defini-

tivo riordinamento della suprema magistratura del regno, passa alla discussione degli articoli. » (*Benissimo!*)

**LAZZARO.** A nome di chi è presentato quest'ordine del giorno ?

**PRESIDENTE.** È un ordine del giorno che la Commissione presenta in surrogazione di quello che aveva dapprima proposto; quindi quello che si trova stampato, si deve ritenere come non più esistente.

**LAZZARO.** Mi pare identico a quello proposto dagli onorevoli De Filippo e compagni.

**PRESIDENTE.** L'onorevole De Filippo ha facoltà di parlare.

**DE FILIPPO.** La Camera comprenderà che dopo l'ordine del giorno presentato dalla Commissione, il quale è precisamente informato al concetto che si contiene nell'ordine del giorno che con i miei amici ho avuto l'onore di presentare, cessa la ragione perchè io abbia a mantenerlo, e quindi lo ritiro a nome anche dei miei colleghi, del cui sentimento credo potermi rendere interprete, e mi associo pienamente all'ordine del giorno della Commissione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole De Filippo, unitamente agli altri nostri colleghi che hanno sottoscritto l'ordine del giorno di cui dianzi ho dato lettura alla Camera, si associano a quello della Commissione.

La discussione generale sul progetto di legge è aperta: il primo iscritto è l'onorevole Lenzi.

**LENZI.** Signori, io avrei voluto serbare il silenzio sul progetto di questa legge in discussione, se con esso non venisse in qualche modo lesa la dignità di Roma. (*Scoppio di rumori da diverse parti*) Signori, io ho il diritto di parlare, e prego l'onorevole presidente a farmi conservare la libertà della parola; questa non è la maniera di interrompere gli oratori.

**PRESIDENTE.** Onorevole Lenzi, la prego di rivolgersi al presidente non ai colleghi. Continui il suo discorso.

Invito poi i signori deputati ad ascoltare l'oratore e a non fare interruzioni.

**LENZI.** Io riporto che mi sia mantenuta la libertà di parola. (*Risa a destra e al centro*)

*Una voce a destra.* Chi gliela contende ?

**PRESIDENTE.** Prosegua il suo discorso, onorevole Lenzi.

**LENZI.** Faccia tacere quei signori là. (*ilarità e rumori*)

**PRESIDENTE.** Invito nuovamente i signori deputati a lasciare libertà di parola all'onorevole Lenzi, affinché la discussione proceda regolarmente come esige la dignità della Camera.

**LENZI.** Io, come deputato e giureconsulto (*Nuove risa a destra*) esercente presso quella Curia, sono in dovere di prendere la parola per dimostrarvi quanto sia assurdo sottoporre la capitale del regno, sia pure provvisoriamente, alla giurisdizione della Corte di cassazione di Firenze (*A destra. Oh! oh!*), e propongo

un mezzo di conciliazione, che spero verrà dalla Camera accettato. Vi prego quindi di volermi cortesemente ascoltare.

Allorchè Roma insieme alla provincia si unì all'Italia, il Governo del Re provvide alla tutela dell'esercizio dei diritti civili dei Romani, e, con decreto del 21 ottobre 1870, mantenne i tre gradi di giurisdizione, dei quali Roma aveva sempre usufruito sotto il cessato regime, e sostituì al Tribunale della segnatura, che equivaleva all'attuale Corte di cassazione, un turno al quale ricorrere come tribunale supremo. (*Movimenti*)

Vedranno che non dico cose non appartenenti alla questione.

**PRESIDENTE.** Continui, onorevole Lenzi.

**LENZI.** Attuata in Roma la legislazione del regno, va col 1° aprile a cessare il terzo grado di giurisdizione, la qual cosa arreca non lieve danno alla Curia romana, e segnatamente alle parti litiganti, che vengono private, dopo percorsi due gradi di giurisdizione, in caso di difformità, del beneficio dell'appellazione onde nasca la cosa giudicata, la quale unicamente stabilisce la verità e sanziona i diritti dei contendenti.

Sulla necessità assoluta del terzo grado parlerò quando l'onorevole guardasigilli presenterà la legge per l'unica Cassazione, ed in tale circostanza, per quanto le mie forze me lo permetteranno, dimostrerò l'utilità del terzo grado, il quale, ritengo, sia pure voluto dalla massima parte dei membri di questa Camera.

Colla legge che la Camera è chiamata a sanzionare si vorrebbe privare Roma anche di quel turno che da un regio decreto del 21 ottobre passato venne istituito per giudicare le cause in figura di Cassazione, e sottoporla alla giurisdizione della Corte di cassazione di Firenze.

Io, o signori, sono in dovere di opporvi con tutto l'animo a questa misura, sia pure provvisoria. Io non domando che la Corte di cassazione di Firenze venga trasportata immediatamente a Roma. Se e quando debba trasportarsi lo giudicherà la Camera allorchè verrà in discussione il progetto di legge in proposito.

Io solo desidero e spero che la Camera mi appoggerà, giacchè trattasi specialmente di dignità e di convenienza, desidero, dico, che fino a quando i due rami del Parlamento non avranno deciso se una o più debbano essere le Corti di cassazione, se debba o no rivivere il terzo grado di giurisdizione, Roma resti nello stato in cui attualmente si trova, vale a dire che si formi provvisoriamente un terzo turno, come vi è stato e vi è a tutt'oggi, e giudichi come tribunale supremo per ora le cause di Roma e della provincia ad essa soggetta, e così si verrebbe in certo modo a salvare la dignità, la convenienza e gli interessi tanto di Roma che di Firenze. Permettetemi, o signori, che io vi diriga una domanda.

Ditemi francamente se vi sembra ragionevole e conveniente che, mentre Roma l'avete voi stessi dichiarata capitale del regno, la vogliate oggi ridurre a città di provincia (*Rumori e risa*), sottoponendola alla giurisdizione della Corte di cassazione di Firenze. Se a voi piacesse sanzionare questa legge, locchè non posso credere, voi verreste a decapitarla (*Voci: Oh! oh!*) e dareste luogo a mille recriminazioni, a mille commenti, ad un generale malcontento.

Mi si dirà forse che la istituzione di questo turno, che figurar deve in Roma come Corte suprema, viene in certo modo a costituire una nuova Cassazione, per la creazione della quale il Governo soggiacerà ad una spesa. No, o signori, la formazione di un turno provvisorio non costituisce una nuova Cassazione, giacchè voi mi insegnate che il provvisorio non significa altro che una cosa a tempo, finchè non possa farsene altra stabile e durevole.

Diffatti, allorchè l'onorevole ministro guardasigilli vi proporrà la legge sull'unica Cassazione, la Camera, se accettasse la legge, non verrebbe immediatamente a distruggere quello che provvisoriamente ha fatto? Non è forse in diritto la Camera, se credesse inutile ed inconcludente il turno provvisoriamente creato, di revocarlo e distruggerlo? Il provvisorio, o signori, non costituisce un diritto, e può, a piacere del concedente, essere revocato. Nè il Governo, per la istituzione di questo turno, va ad incontrare una spesa, imperocchè quei consiglieri d'Appello che, a norma dell'articolo 2 della presente legge, dovrebbero applicarsi alla Corte di cassazione di Firenze, potrebbero formare un terzo turno da stabilirsi in Roma. Ma se anche occorresse una spesa, il Governo, quando trattasi dell'amministrazione della giustizia, di salvare la dignità e la convenienza di una popolazione, e di non umiliare Roma, capitale del regno, deve di buon animo concorrervi. Io pertanto, ponendo fine al mio dire, sottopongo all'imparziale giudizio della Camera il seguente articolo, che, voglio sperare, non incontrerà ostacolo nè da parte dell'onorevole guardasigilli, nè da parte della Giunta, perchè lascia integra la questione dell'unica Cassazione e non lede la dignità dei Romani.

« Art. 1. Dal primo aprile di quest'anno sarà provvisoriamente stabilito in Roma un turno della Corte d'appello, il quale giudicherà in figura di Cassazione le cause di Roma e delle provincie ad essa soggette. »

Comprendo che la Camera non farà plauso a questo mio articolo (*Si ride*) perchè la vedo già prevenuta; a me basta di avere fatto conoscere al paese che io ho fatto il mio dovere come uno dei deputati romani.

*Voci. Italiani.*

**LENZI.** Io sono deputato romano. (*Mormorio*)

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto in favore di questo progetto di legge è l'onorevole Sineo. Ha facoltà di parlare.

SINEO. Io era disposto a dare il mio voto a questo progetto di legge, però con qualche modificazione. Il cambiamento occorso nelle deliberazioni della Commissione mi renderà più insistente nelle modificazioni che sto per proporre.

Comincerò col rispondere anticipatamente ad una obiezione, che si presenta troppo facilmente alla mente di ciascuno. Siamo nel giorno 31 marzo, e si tratta di una legge che deve produrre il suo effetto sino dal primo di aprile. Come possono ammettersi modificazioni? Come è possibile che il progetto di legge torni al Senato, e che i tre poteri possano essere d'accordo prima del primo di aprile? Evidentemente è impossibile.

Ma, signori, io prego i miei onorevoli colleghi, e specialmente quelli che non hanno per le consuetudini della loro vita avuto occasione di conoscere perfettamente il modo con cui si procede in Cassazione, prego coloro i quali ritengono che sia urgente di provvedere, li prego di persuadersi che l'urgenza non è tale che sia assolutamente necessario di deliberare dentro oggi.

La Corte di cassazione, che sarà chiamata a decidere le cause di Roma dovrà provvedere come le altre nelle cause civili. Ora nel civile sapete per quanto tempo probabilmente nessuna Corte d'Italia avrà ad occuparsi delle cause di Roma?

Ritenete, o signori, che chi ha una sentenza pronunciata da una Corte d'appello contro la quale intenda di ricorrere in Cassazione ha novanta giorni di tempo dal giorno in cui la sentenza è notificata.

Sono adunque tre mesi circa nei quali non c'è assoluta necessità di sapere a chi si debba rivolgere il ricorso. Il ricorso può depositarsi trenta giorni dopo la scadenza del termine per ricorrere nella cancelleria del tribunale. Si potrebbe dunque star anche quasi quattro mesi senza sapere quale sia la Cassazione che debba decidere senza che nessun danno ne risulti a nessuno dei litiganti romani.

Così, o signori, pel criminale. Nel criminale la dichiarazione di voler ricorrere in Cassazione si deve fare dentro tre giorni, ed entro dieci giorni successivi deve essere depositato il ricorso. Ma, dove deposto? Nella cancelleria della Corte che pronunciò la sentenza. Per defiuire la causa in Cassazione non vi è nessun termine; dipende dalla Corte di cassazione di occuparsene secondo gli affari glielo consentono.

Vede dunque la Camera che anche nelle materie criminali non vi è assoluta urgenza di sapere sino da domani, di sapere da qui ad otto giorni quale sia la Corte che deciderà delle cause di Roma.

Ciò posto, o signori, io credo che noi dobbiamo pacatamente, con tutta la calma deliberare intorno alle questioni che il progetto di legge solleva.

Vi sono questioni di principii, questioni che possono agitare grandemente gli spiriti di tutta Italia; vi sono questioni pratiche, che sono di un alto interesse per

coloro che dovranno ricorrere a quel supremo tempio della giustizia.

In quanto alle questioni che agitano grandemente le menti, avete sentito solo perchè la Commissione a grande maggioranza manifestava con un ordine del giorno la sua inclinazione per la costituzione di una Corte di cassazione unica, avete sentito quante opposizioni si sono elevate, e come altro ordine del giorno firmato da molti rispettabili colleghi venisse subito a contrapporsi a quello della Commissione.

Io consento coll'onorevole relatore della Commissione che per un semplice ordine del giorno non valeva la pena di eccitare una questione formale sul confronto tra i due sistemi di grado supremo di giurisdizione.

Eh! degli ordini del giorno, io che sono vecchio del Parlamento, ve ne potrei portare una cinquantina che da quindici, da venti anni non ebbero mai esito nessuno. Un nuovo ordine del giorno, per esplicito che fosse in un senso o in un altro, potrebbe correre la stessa sorte.

Io credo che per la Camera la questione dovrebbe essere sufficientemente matura per prendere una risoluzione definitiva.

Non è questione di ieri, è questione vecchia in tutto il mondo, sulla quale ciascuno ha potuto meditare.

Signori, pensate che lasciare la nazione intiera nella incertezza sulla decisione di cotesta questione è un gran male.

Noi faremmo opera ben più utile alla nazione se prendessimo un partito deciso: o Cassazione o terza istanza.

Ma comunque, se volete qualche cosa di provvisorio, almeno fate che quel provvisorio sia il meno male possibile.

Io consento pienamente coll'onorevole preopinante nel dire che vi farebbe sfregio alla capitale del regno, quando non le si desse una Corte suprema, nella quale dovesse esaurirsi ogni giurisdizione.

Eh! signori, prego specialmente i miei amici toscani di ricordarsi che, quando fu trasportata la capitale il Governo proponeva di sopprimere la Corte di Firenze. Venne mantenuta sulla proposta dell'onorevole Crispi, al quale pareva incongruo che le città italiane avessero la Cassazione, e non l'avesse la capitale.

Ma, o signori, avete voluto dare la Cassazione a Firenze isolata, a Firenze che non aveva altro territorio che quello dell'antico granducato, a Firenze che non aveva dipendenti da sè che due Corti d'appello, a Firenze, capitale transitoria; perchè vorrete rifiutarla a Roma, capitale definitiva?

Non si tratta soltanto dei Romani, ai quali dobbiamo pure usare i più grandi riguardi, non si tratta dell'interesse soltanto di quelli che abitano attualmente la città di Roma; pensate che nella capitale

d'Italia si raccogliessero gli interessi maggiori dell'Italia intera; voi sapete che in questi tempi le quistioni più gravi sono le questioni commerciali ed industriali; queste quistioni saranno moltiplicate a Roma, perchè a Roma avranno sede i più importanti stabilimenti industriali e commerciali. Sarà il tribunale di commercio di Roma che dovrà decidere queste questioni, ed andranno in appello davanti alla Corte di appello di Roma.

Ora, per queste importanti questioni, dopo che si sono dibattute alla capitale del regno, volete che se ne esca e che si venga a Firenze?

A me non pare tollerabile.

Quindi io do perfettamente ragione al mio onorevole collega. Egli si è servito forse di frasi un po' vivaci, ma che sono perdonabili in chi difende le prerogative della sua città nativa. E tanto più mi pare inopportuno di fare questo torto alla città di Roma, quando si tratta di quel paese che fu maestro della giurisprudenza che ancora ci governa, ed in cui nacquero le istituzioni che furono modello a tutta Europa. Io sento profondamente il bisogno di concorrere col mio voto a qualche cosa che possa soddisfare alle giuste esigenze dei Romani.

Chiamerò ora la vostra attenzione sopra altre cose pratiche.

Comincerò coll'accennare ad un punto in cui ho già il consenso precedente del guardasigilli; l'ho implicito. Voi ricordate, o signori, come, nel momento in cui si discuteva la legge per la Cassazione di Venezia, l'onorevole Puccioni eccitasse una questione nella quale non trovò contraddittori. Forse la Camera non avrà avvertito a tutta l'importanza del rilievo fatto dall'onorevole Puccioni, ma anche qui io debbo pregare, e prego specialmente i deputati veneti, i cui paesi adesso debbono venire necessariamente alla Corte di Firenze, li prego di ben avvertire alle conseguenze alle quali essi si esporrebbero se non fosse modificato in qualche modo il progetto ministeriale. La Corte di cassazione, se non nella sua forma, certamente nella sostanza, è una istituzione perfettamente italiana. Essa è fondata sulla divisione tra il diritto ed il fatto, per sublimare la questione di diritto e toglierla dal fango delle passioni nelle quali si agitano certe questioni di fatto.

Ora, per le questioni di diritto, la Cassazione può cassare le sentenze delle Corti d'appello, ma non può giudicare nel merito; essa deve fermarsi alla semplice dichiarazione che la sentenza che le fu denunciata è contraria al diritto, contiene qualche violazione della legge.

La Corte di cassazione giudica per mezzo d'una sezione composta di sette membri, sul merito della sentenza della Corte d'appello che le viene denunciata. Se cassa, rimanda la causa ad un'altra Corte d'appello. Se l'altra Corte d'appello persiste nella massima adottata dalla Corte precedente, la Cassazione può rice-

vere nuovamente il ricorso; ma non può più decidere fuorchè coll'intervento di un numero di magistrati che sia il doppio più uno di quelli che presero parte alla prima decisione, cioè con quindici magistrati. Che volete, signori? È quello che accade quando le leggi si fanno coi pieni poteri. Il guardasigilli non può vedere tutto; gli si fanno alle volte sottoscrivere cose che non sono perfettamente conformi alla ragione.

Nel nostro ordinamento giudiziale è sfuggito un errore gravissimo.

La Corte di cassazione di Firenze giudica diversamente dalla Corte di cassazione di Napoli, di Palermo e di Torino. A Firenze non ci sono più le guarentigie che ci sono per la serietà delle decisioni date dalle altre Corti: gli stessi giudici in maggioranza possono persistere, ad onta di due sentenze conformi di Corti d'appello, nella massima che diede luogo alla prima cassazione.

Perchè si vorrà che i Veneti ed i Romani, supponendo che la legge sia votata come è proposta dal guardasigilli, perchè si vorrà che essi abbiano minori guarentigie di quelle che hanno i Napoletani, i Siciliani, e quelli che dipendono dalla giurisdizione della Cassazione di Torino? Io non vedo come questo sia tollerabile, neppure a titolo provvisorio.

Terminerò coll'insistere acciocchè la Camera ripudii il concetto del provvisorio.

La questione tra la Cassazione e la terza istanza debbe essere considerata, non solo sotto il rapporto giuridico, che ha pur molta importanza, ma anche sotto il rapporto politico.

La Cassazione non è un semplice istromento giuridico, è una istituzione essenzialmente politica.

Io vorrei che gli onorevoli miei colleghi si ricordassero che una sola cosa salva e mantiene incolumi i Governi costituzionali, cioè il rispetto alla legge.

L'alta missione di mantenere inviolato il rispetto alla legge non può esercitarsi valevolmente che da un consesso che si mantenga estraneo alle minute questioni del fatto, le quali troppo facilmente offuscano la mente del giudicante.

Se non vi fosse che un tribunale di terza istanza, non ispirerebbe lo stesso rispetto, perchè naturalmente sarebbe soggetto agli stessi errori degli altri. La confusione tra il fatto e il diritto è la sorgente la più frequente degli errori giudiziari. Conviene dunque avere una giurisdizione suprema che non esca dalla sfera serena del diritto.

Quando si tratta di questioni di fatto, la nostra procedura ha altri provvedimenti: c'è la revocazione. Quando risulta che fu commesso un errore di fatto, o che venne ommesso qualche elemento di fatto importante, si ricorre allo stesso tribunale che ha giudicato. Forse si potrebbe tornare a ciò che in una gran parte d'Italia era vigente, cioè che in tal caso le Corti possano giudicare a classi riunite. Ma la decisione sul

diritto, la sua conservazione, la tutela dell'ordine rim-  
petto a tutti, cittadini e magistrati, l'intangibilità della  
legge noi non la possiamo ottenere che mediante la  
Cassazione.

Io vi lascio, signori, con queste considerazioni, spe-  
rando poco, dietro le dichiarazioni che sono state fatte,  
che si venga fin d'ora ad una soluzione definitiva; ma  
raccomandandovi di provvedere in modo che, qualora  
vogliate creare uno stato provvisorio, questo provvi-  
sorio non produca gravi pregiudizi ai quali i nostri  
concittadini non debbono sottostare.

**DEPRETIS.** (*Della Commissione*) Ho fatto nel seno al  
Comitato la proposta che al 1° luglio la Corte di cas-  
sazione di Firenze fosse trasferita a Roma.

Il Comitato accolse questa mia proposta, ma a que-  
st'ora, o signori, io non ho molta speranza che possa  
venire approvata dalla Camera.

Sono abbastanza avvezzo a indovinare dalle appa-  
renze le intenzioni della Camera, abbastanza pratico  
delle acque del Parlamento, per credere che la mia  
navicella possa arrivare in porto. (*Si ride*)

Però io mi affretto di raccogliere le vele, limitan-  
domi ad esporre alla Camera i motivi che m'indussero  
a quella proposta. La Camera pronunzierà il suo voto.

E innanzitutto io dichiaro che, quando nella mia  
proposta ho fissato un termine che a molti parrà assai  
breve, io non ho inteso di precipitare una risoluzione.

Il Ministero propose il 1° novembre; nel seno della  
Commissione prevaleva il parere che il trasporto  
della Corte suprema di giustizia a Roma potesse essere  
fatto più tardi. Io credo molto più conveniente l'ab-  
breviare possibilmente il termine dentro il quale que-  
sto trasferimento debba farsi, ma questa è una que-  
stione speciale dove il criterio amministrativo deve  
predominare; quindi io non avrei difficoltà di lasciarne  
giudice il potere esecutivo.

Qual è il concetto della mia proposta? Questo unico  
e semplicissimo: a me pare indubbiamente conveniente,  
utile, necessario che, dove è la sede del Governo, ab-  
bia pure sede il Supremo Tribunale di Giustizia.

*Una voce a destra.* E il caso di Milano?

**DEPRETIS.** Rispondo all'interruzione che nel caso di  
Milano eravamo in un'epoca transitoria, in condizioni  
politiche assai diverse, che si trattava di una città vi-  
cinissima alla sede del Governo, nella quale mutavasi  
radicalmente la legislazione, per cui i motivi che mos-  
sero il Governo di quell'epoca dovevano essere affatto  
diversi da quelli che devono muovere noi, che vediamo  
compiuta l'unità d'Italia e dobbiamo portare il Go-  
verno politico e civile a Roma, già sede del Governo  
dei Papi. Il caso è ben diverso, e ad ogni modo i casi  
non si pareggiano. Del resto il mio giudizio anche  
su quell'atto, cioè sulla istituzione della Corte di cas-  
sazione a Milano e di cui Milano non si accorse, non è  
punto vincolato, nè pregiudicato.

*Una voce a destra.* Nessuno l'ha domandato.

**DEPRETIS.** Mi si è fatta un'interruzione ed ho rispo-  
sto come mi pare che molti usano.

Questo mio concetto semplicissimo fu accettato dal  
Ministero, dirò meglio, da tutti i Ministeri, e, dirò di  
più, che dal 1865 in poi non è stato messo in dubbio  
da nessuno.

In tutte le discussioni che si sono fatte, sia nelle  
Commissioni governative, sia nelle Commissioni par-  
lamentari, sia nelle Commissioni miste, come la famosa  
Commissione dei 25, dove eravi l'elemento governativo  
e il parlamentare, nessuno ha messo in dubbio questo  
concetto.

Ed allora come debbe farsi la mia proposta? Quali  
sono le obiezioni che vi si possono opporre? Quale  
ne è la portata?

Vediamo, o signori, se questa è una di quelle que-  
stioni che si possono risolvere, e cui si possa provve-  
dere con un ordine del giorno più o meno esplicito, o  
se invece sia mestieri di una disposizione di legge  
chiara e precisa per essere sicuri che dentro breve  
tempo questo provvedimento avrà effetto.

Signori, sappiamo tutti che valgono gli ordini del  
giorno, e nessuno lo sa meglio del presidente di questa  
Commissione, che sta dinanzi a voi, dell'onorevole Pi-  
sanelli; il suo ordine del giorno col quale invitava il  
Governo a proporre in una prossima Sessione una  
legge che regolasse la suprema magistratura nel regno  
è del 21 febbraio 1865.

Ebbene, la Sessioni prossime sono divenute remote,  
non sono passate solc alcune Sessioni, ma trascorsero  
tre Legislature, e noi siamo felicemente entrati nel  
settimo anno dacchè quell'ordine del giorno è stato  
votato e non siamo nemmeno al principio. Anzi, che  
cosa abbiamo dinanzi a noi?

Permettetemi che dica tutto il mio pensiero; posso  
sbagliarmi, ma l'impressione fatta sopra di me da que-  
sta legge che ci fu presentata, è questa. La legge gra-  
vissima sulla quale discutiamo, e che dobbiamo votare  
qui, sul tamburo, entro 24 ore, in mezzo all'impaz-  
ienza, questa legge è un ostacolo alle riforme, è un  
regresso, e gli si può applicare il verso di Dante:

Diretro guarda, e fa ritroso calle.

davvero ci fa andare indietro, mi pare.

Che cosa si può opporre alla mia proposta dopo il  
trasferimento della capitale a Roma, quando unanime  
è l'opinione che dove è la capitale, ivi debba aver sede  
la suprema Corte di giustizia, e quando è evidente, per  
mille ragioni chiarissime, che a Roma bisogna trasfe-  
rirsi il più presto?

Ho sentito qualche obiezione in seno alla Commis-  
sione, ma non ne ho sentita nessuna nella Camera. Io  
dirò francamente il mio avviso.

Si è ravvisato nella mia proposta, se non il caso  
preciso di conflitto, almeno l'apparenza di un conflitto  
coll'altro ramo del Parlamento.

Io so quanto importi che tutti i poteri dello Stato restino sempre nella cerchia delle loro attribuzioni ed usino l'uno per l'altro i riguardi che lo Statuto e l'indipendenza di ciascuno di essi richiede. Ma in questo caso, nè conflitto nè apparenza di conflitto io vedo.

Io tenni dietro alla discussione che si è agitata nell'altro ramo del Parlamento. Vidi trattarsi con grande dottrina una questione di sistema, una questione veramente degna dell'attenzione di quell'onorevole consenso. Invece la questione che ci occupa, se la consideriamo bene, non è altro che una questione di circoscrizione giudiziaria. E certo una questione legislativa, sta bene, ma di natura più modesta, più positiva, più pratica. Questa questione può essere risolta separatamente, da sè, senza pregiudicare alcuna questione di principio.

Ed io credo urgente che sia risolta in modo efficace, in occasione di questa legge, riempiendo una lacuna che lascia aperta indefinitamente questa legge che discutiamo. È un provvedimento sul quale la Camera ha il diritto e il dovere di pronunziare il suo voto.

Ora, questa idea può avere fornito degli argomenti ai favoreggiatori dell'uno e dell'altro sistema, che fu sì luminosamente discusso in Senato, ma su questo concetto preciso nessuno ha pronunziato.

Forse qualcuno dirà che questa mia proposta, introdotta così crudamente nella legge, può parere un'offesa verso la città di Firenze (certo involontaria, che nessuno accuserà le intenzioni del proponente, pel quale queste idee sono impossibili), dirà che la proposta può vestire le apparenze di una mancanza di riguardo a questa illustre e gentile città, che in questi anni ci ha ospitati, e per la quale sentiamo viva riconoscenza.

Signori, io debbo dirvi tutto quello che penso; a me parrebbe di far torto e di offendere davvero questa nobile città, la quale ha mostrato apertamente l'anima sua, collo scoppio di gioia, di entusiasmo, all'annuncio del possesso di Roma, annunzio che le recava ben altri danni di quelli che le può arrecare l'articolo da me proposto se pensassi che essa può esserne offesa: sono danni di così lieve momento, come dirò in seguito, che non meritano di essere ricordati.

Dunque su questo, o signori, io mi rimango pienamente tranquillo.

Veniamo alla questione vera.

È urgente sì, o no che dove ha sede il Governo abbia sede contemporaneamente una suprema Corte di giustizia? È necessario che, votato il trasferimento della capitale, stabilita l'epoca in cui Governo e Parlamento dovranno trasferirsi a Roma, sia egualmente fissato il giorno in cui la suprema Corte di giustizia avrà sede nella sede del Governo? Per me non credo dubbio che si deve rispondere affermativamente. Il trasferimento della Cassazione a Roma non è che una parte del trasferimento della capitale.

E pensate che conviene affrettarsi: le stelle anche

le più preziose, hanno il loro tramonto. Affrettiamoci. Noi otterremo molti vantaggi. Faremo cessare ogni incertezza, faremo un ottimo provvedimento amministrativo, saremo più liberi per discutere ampiamente e con calma l'ordinamento definitivo della suprema magistratura.

Credetelo, o signori, un ordine del giorno della Camera, colla dolorosa esperienza passata, non rassicura nessuno. Il provvisorio può durare ancora troppo lungamente.

Ma poi, lasciate che ve lo dica, cosa fate voi con questa legge?

La Corte di cassazione di Firenze ha, adesso, una vita effimera, voi le create un nuovo modo di essere, anormale, precario, senza stabilità, senza l'autorità necessaria onde funzioni utilmente per la cosa pubblica.

E dicendo che ha una vita effimera, non faccio che ripetere quel che disse un personaggio, non sospetto, competentissimo, un magistrato che appartiene a questa stessa città che copre nella Corte suprema un posto eminente, ed è membro dell'altro ramo del Parlamento.

Che la Cassazione poi di Firenze non abbia importanza lo si dimostra colle statistiche giudiziarie, che tutti possono vedere. La Cassazione di Firenze ha un piccolissimo numero d'affari: la sedicesima parte, ed anche meno, della Corte di cassazione di Napoli. L'anno scorso i ricorsi presentati in materia civile furono 81; alla Cassazione di Napoli furono 927. E ancora, se consideriamo che a Firenze sono portati i ricorsi in materia civile per le cause col Governo, e quindi se teniamo conto di quelli i quali si sono dovuti portare alla suprema Corte di Firenze perchè qui ha sede il Governo e per ciò alcune cause debbono necessariamente essere trattate qui; se noi niente niente liquidiamo, depuriamo queste cifre, noi troviamo dinanzi alla Corte di cassazione di Firenze una quantità di affari così esigua, che veramente si può dichiarare con tutta sicurezza che questo supremo tribunale, anche dal lato economico, ha nessuna importanza.

Ed ora che cosa fate voi?

Voi date a questo corpo effimero una esistenza provvisoria e al tempo stesso anormale; voi allargate la sua giurisdizione, che adesso si limita ad una popolazione di un milione e ottocento mila abitanti, fino ad estenderla sopra una popolazione che passa i cinque milioni, cioè ne fate un centro giudiziario di primaria importanza, nella convinzione, nella certezza, almeno pel Ministero e per tutti coloro che votarono il trasferimento della capitale, che tutto questo deve avere una durata brevissima e in brevissimo tempo cessare. Ora io vi domando se questi sono atti di sapienza civile, di prudenza politica, se si fa atto di buona legislazione perdurando in un sistema che vi costa molto, vi dà un ritardo enorme nella spedizione delle cause, e che è e sarà causa permanente di riclami e di malcontento.



Ma sentite come venne qualificato questo sistema di ritardo indefinito nella riforma e nella unificazione della suprema magistratura. Esso non produce che il turbamento della giustizia, la disuguaglianza dei cittadini nelle condizioni giuridiche; parole gravi che non sono mie, ma che appartengono a uomo autorevolissimo.

Ora, pensate bene, o signori, che rifiutando la mia proposta, e accettando la legge che ci viene proposta voi riconsacrate, e forse ancora per assai tempo, uno stato di cose dannosissimo al paese.

Permettete ch'io lo ripeta, guardate l'arretrato delle cause in tutte le altri Corti supreme: credete voi che quando sarà aumentata la cerchia giurisdizionale della Cassazione di Firenze, gli stessi inconvenienti non si verificheranno?

Dunque provvediamo e seriamente, efficacemente, e quindi con una disposizione di legge. Il mio provvedimento, o signori, è semplice, positivo, non è che un avviamento, ma è forse il solo che la strettezza del tempo ci permetta. Esso nulla pregiudica, e vi apre una via agevole e sicura.

Ho manifestato il mio concetto come sinceramente lo sento. L'esito della mia proposta io lo posso prevedere, ma pensi la Camera, che se non provvede seriamente ad uscire da questo pericoloso provvisorio, essa non farà che spargere sempre in maggior copia nel paese dei semi di malcontento che poi ci potranno essere funeste.

*Voci a destra.* La chiusura! La chiusura!

**DE FALCO**, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Essendosi chiesta la chiusura domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

**LAZZARO.** Domando la parola contro la chiusura.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Lazzaro ha la parola contro la chiusura.

**LAZZARO.** Io mi oppongo alla chiusura per diverse ragioni.

Prima perchè mi sembra che la questione non sia una di quelle che vanno strozzate.

Secondo, perchè l'onorevole ministro guardasigilli ha già dimostrato di voler parlare, e non gli si potendo ciò negare, bisogna che la discussione rimanga aperta affinchè gli si possa rispondere.

Ora io dico, quando la discussione appena è stata sfiorata, e quando l'onorevole guardasigilli accenna a prendere la parola, volete voi la chiusura? Io amo credere che la Camera non lo vorrà, perchè, non solo questa discussione ha il carattere di una questione giurisdizionale, come diceva l'onorevole Depretis, ma ha un carattere eminentemente politico, e quindi è importante che anche qualcuno degli oratori che seggono su questi banchi possa rilevare appunto il lato politico di questa questione. Oltre di quel che ho detto,

cioè essere poco conveniente che l'onorevole ministro parli l'ultimo: può darsi che, secondo il solito, sia riservata la parola all'onorevole relatore...

**PISANELLI**, relatore. Vi rinunzio.

**LAZZARO.** ...Ed allora, se l'onorevole ministro, se l'onorevole relatore parlano gli ultimi, come è avvenuto nelle discussioni che hanno preceduto la presente, e poi si chiude la discussione, domando io, troverete voi regolare un siffatto sistema?

Ecco perchè io ritengo che, dopo che l'onorevole ministro avrà parlato, se crede, allora si potrà vedere se la discussione debba o no essere chiusa; ma per il momento io prego la Camera a non occuparsene.

**PRESIDENTE.** Non si insiste nella domanda di chiusura?

*Voci a destra.* Sì! sì! Ai voti!

**PRESIDENTE.** Ma osservo che il ministro ha diritto di parlare; e, se si chiude la discussione, egli non lo potrà più.

*Altre voci a destra.* Parli! parli!

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** La Camera dimostra di non voler lungamente discutere, ed io mi limiterò a dire due parole.

Tutte le ragioni che giustificano questa legge stanno scritte nella relazione con cui il Ministero l'ha presentata alla Camera, ed in quella fatta dalla Commissione; e si riducono a questa sola che si tratta unicamente di provvedere, con una misura temporanea e provvisoria, al completamento degli ordini giudiziari in Roma e nella provincia romana quali sono indispensabili all'attuazione della legislazione italiana che va in vigore domani.

Dopo che il progetto di legge presentato all'altro ramo del Parlamento per l'ordinamento della Corte di cassazione nella capitale del regno non aveva potuto ottenere l'effetto che il Governo ne attendeva, era necessità adottare un provvedimento che, soddisfacendo a questo bisogno urgente, non compromettesse alcuna delle questioni che si collegano allo stabilimento definitivo della suprema magistratura; e perchè questo carattere di temporaneità viemmeglio apparisse, si è proposto che nessun mutamento fosse introdotto nella composizione della Corte di cassazione di Firenze, ed a supplire al bisogno di personale pel maggior numero di affari, fosse data facoltà al Governo di valersi di consiglieri di Appello da applicarsi con decreto reale, non già per determinati affari, ma per compiere un servizio continuo ed ordinario pari a quello di qualsiasi altro consigliere di Cassazione.

Ridotta in questi termini la cosa, non so quali dubbi e quali questioni possa questa legge suscitare nel Parlamento; e non dubito che sarà accolta da ogni parte della Camera così come è proposta, cioè come una temporanea misura di necessità.

Ma vi sono degli ordini del giorno, l'uno dell'onorevole De Filippo ed altri...

*Voci dal banco della Commissione.* È stato ritirato. **MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA...** un altro presentato in questa stessa seduta dalla Commissione, e che risponde perfettamente alle dichiarazioni che il Ministero ha sempre fatte intorno all'ordinamento della suprema magistratura del regno, ed anche nella discussione che, su questo argomento, ebbe luogo testè nel Senato.

Ricorderà anzi la Camera che nel progetto di legge discusso in Senato la promessa di presentare nel corso della Sessione, o almeno alla prossima riapertura del Parlamento, un progetto di legge per dare un assetto definitivo alla Corte di cassazione, era espressa in un articolo di legge, affinché costituisse più che un semplice impegno morale, un vero obbligo legale non solo pel Ministero che la faceva, ma per qualunque altro gli fosse succeduto.

È perciò che il Ministero non potrebbe non accettare l'ordine del giorno oggi proposto dalla Commissione: esso esprime un convincimento che ha già ripetutamente manifestato; afferma un proposito conforme ai suoi intendimenti; e quindi, accettandolo, ritiene di trovare in esso un preventivo appoggio della Camera nella risoluzione di questa importante questione che dura dall'anno 1865 e deve ottenere ormai una risoluzione definitiva.

Io non mi occuperò di rispondere agli onorevoli oratori che hanno finora svolte le loro mozioni; ho dichiarato di voler fare una semplice dichiarazione delle intenzioni del Governo, e mantengo la mia promessa. Allo stato in cui trovasi la questione, io credo che ogni ulteriore discussione è superflua, nè potrebbe condurre ad alcun pratico risultato.

**PRESIDENTE.** Ora, udito il primo iscritto per parlare contro, che è l'onorevole Crispi, si potrà chiudere la discussione, perchè generalmente, dopo che ha parlato un ministro, si dà sempre facoltà ad un oratore di rispondergli.

*Voci a sinistra.* Parli! parli!

*Voci a destra.* Ai voti! ai voti!

**LAZZARO.** Se gli ha già dato facoltà di parlare! Neanche a Torino c'era questa impazienza.

**PRESIDENTE.** Onorevole Lazzaro, ella non ha diritto di parlare.

**LAZZARO.** Ho diritto di dire quello che penso. (*Rumori a destra*)

**PRESIDENTE.** Ella non ha diritto maggiore di quello che spetta ai suoi colleghi. Ha diritto di parlare a tempo e luogo.

Onorevole Crispi ha facoltà di parlare.

**CRISPI.** Ho la parola, e gl'impazienti avranno l'indulgenza di ascoltarmi.

Difesi in Torino la Cassazione di Firenze, la difesi contro il Ministero che la voleva soppressa, mentre lasciava integre quelle delle altre città; ma non lo feci perchè avessi opinione che dovessero esservi quattro

Cassazioni in Italia. Al contrario, io aveva proposto allora, quantunque inutilmente, la istituzione di un'unica suprema magistratura nel regno.

Oggi non vengo a proporvi che si trasferisca a Roma la Corte fiorentina, perchè sarebbe un atto poco logico. Cotesto trasferimento poteva avvenire nei termini della proposta fatta al Senato, la quale era un avviamento, un primo passo a quella unità di Cassazione che nessuno in questa Camera contrasta e che nessuno ha mai contrastato tutte le volte che cotesta materia fu messa in discussione. Ciò non potendosi, poichè siamo nel provvisorio, e si vuol prendere una provvisoria disposizione, io credo che vi sarebbe un mezzo termine per lasciare impregiudicate tutte le questioni e per non ferire i piccoli pregiudizi di campanile.

Signori, diciamolo chiaro e netto, la questione di principio non vi è un solo oratore che l'abbia combattuta, ma in fatto moltissimi la combattono col mezzo di disposizioni sospensive. In effetto la questione della terza istanza che la Camera ha più volte risolto contrariamente e contro la quale il Ministero anche si è manifestato nell'ultima legge con cui furono estese al Veneto ed a Roma i nuovi Codici, la questione della terza istanza la veggio a sorgere oggi che si parla dell'unità della Cassazione. È una questione, signori, che rinasce, non mai nell'interesse della scienza e per una ragione giuridica, ma per interesse delle quattro o cinque grandi Curie le quali esistono in Italia, e che naturalmente non vogliono perdere quella massa d'affari che affluisce nelle loro città.

Di che si tratta oggi, o signori? Si tratta di provvedere a che dal primo aprile di quest'anno i tribunali della provincia di Roma abbiano una Corte regolatrice. Senza toccare Firenze, senza mutare quello che fu stabilito nell'ultima legge di unificazione pel Veneto, si può trovare in Roma stessa il magistrato supremo.

Voi potete fare nello stesso modo come aveva provveduto il ministro Raeli col suo decreto del 21 ottobre 1870 per l'amministrazione della giustizia civile; voi potete disporre che una sezione della Corte d'appello di Roma provvisoriamente abbia le attribuzioni date dalla legge sull'ordinamento giudiziario alla Cassazione. Così avrete evitato che i Romani si dolgano del vostro atto legislativo ed avrete messo un nuovo pungolo nei fianchi al Ministero per eccitarlo a presentare, il più presto possibile, alla Camera un disegno di legge per l'istituzione di una suprema magistratura unica, definitiva. Non darete occasione ad alcuno di lagnarsi delle disposizioni che il Parlamento prenderà in questa circostanza.

Cotesta questione, signori, non è di oggi soltanto, si è discussa altre volte, e, quello che è più, si è per moltissimo tempo studiata. Sinò dal 1865 era stata ordinata una Commissione di deputati, di senatori, di magistrati e di avvocati coll'incarico di proporre al

Ministero un disegno di legge per l'ordinamento della suprema magistratura del regno.

Nei 1866 i lavori di cotesta Commissione furono terminati; al Ministero di grazia e giustizia esistono grossi volumi sulla materia, e però il guardasigilli non ha più bisogno di ricorrere ai magistrati per conoscere quali sieno le idee dominanti nel paese a tale oggetto.

La questione, signori, è risolta. L'avete risolta l'altro giorno, quando avete ordinato che ai Veneti si estendesse il nuovo Codice di procedura civile. Dirò inoltre che non capisco il motivo pel quale sia necessario di studiare la redazione di una legge. La legge per l'unità della Cassazione potrebbe essere fatta con un solo articolo, il quale dicesse che nella capitale del regno vi sarà una Corte di cassazione colle attribuzioni stabilite dalla legge del 1865 sull'ordinamento giudiziario. Non avete bisogno di dir altro.

Quando sento domandare al ministro che presenti una legge, a me pare che in quest'invito si racchiuda il desiderio che un'unica Corte di cassazione non sia istituita. Diciamo le cose colla solita nostra franchezza, chiaramente, senza orpello, senza illuderci reciprocamente, senza far credere al paese quello che realmente in animo nostro non sentiamo.

Differenza di opinioni non ve n'è nella questione di diritto; su questa siamo tutti d'accordo, nessuno oserrebbe in questa Camera produrre una opinione contraria all'unità di Cassazione, e solo si discute sull'attuazione della medesima. Lo stesso onorevole Pisanelli che in questa materia è maestro, e che altre volte, anche in Torino, ha parlato sul proposito, non ha voluto mai parecchie Corti supreme, ed il suo ordine del giorno che oggi ci propone, racchiude questo stesso principio.

Vi ha taluno che, essendo avvocato, teme di recare un pregiudizio alla città nativa, alla città in cui ha maggior clientela; vi ha tal altro il quale teme di potere eccitare lo sdegno nel proprio paese. Or bene, o signori, qui non si tratta nè di Roma, nè di Napoli, nè di Palermo; noi siamo deputati d'Italia, e dobbiamo sciogliere la questione di diritto, e farlo il più presto possibile. Rimandando tale questione ad un tempo lontano se ne renderà più difficile la soluzione.

Ciò posto, io credo che non vi sarebbe altro rimedio, al momento, onde lasciare tutto impregiudicato, se non che accettare l'emendamento che ho firmato insieme coll'onorevole mio amico, il deputato Oliva.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**LAZZARO.** Domando la parola per un appello al regolamento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**LAZZARO.** Io non mi oppongo alla chiusura. Dico però che se la discussione si chiude, essa debba intendersi chiusa per tutti, anche per l'onorevole ministro.

**PRESIDENTE.** Ma l'onorevole ministro ha dichiarato che non parla. *(Ilarità a destra)*

**LAZZARO.** Non è male fare questa osservazione. La discussione deve essere chiusa o per tutti, o per nessuno.

**PRESIDENTE.** Ella avrà occasione di fare questa osservazione quando vegga che il regolamento sia stato violato. Ma ora ciò è inutile.

Ella prevede un caso che ora non sta per verificarsi.

**LAZZARO.** Siccome ho visto che diverse volte ciò è avvenuto, così ho creduto bene di fare questa osservazione.

**PRESIDENTE.** Quando ciò accadrà ella avrà diritto di fare questa osservazione. Ora ciò è fuori del caso.

Pongo ai voti la chiusura della discussione.

*(La Camera ammette la chiusura.)*

Oltre alle diverse proposte che hanno tratto all'articolo 1, vi sono due ordini del giorno.

Uno è quello della Commissione, del quale fu data lettura.

A quest'ordine del giorno l'onorevole Mancini ha proposto un emendamento aggiuntivo che suona in questi termini:

« Il Ministero si affretterà a presentare un progetto di legge non più tardi del 1° giugno. »

Poi viene quest'altro dell'onorevole Lazzaro:

« La Camera, ritenendo che la suprema magistratura del regno debba risiedere a Roma, passa all'ordine del giorno. »

Questa si può ritenere come una proposta pregiudiziale, quindi è inutile che io interpellassi la Commissione per dare il suo avviso in proposito.

**PISSAVINI.** *(Della Commissione)* È già respinta di sua natura dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Domando se l'ordine del giorno Lazzaro è appoggiato.

*(È appoggiato.)*

Onorevole Lazzaro ha facoltà di svilupparlo.

**LAZZARO.** Mi ha fatto molta meraviglia quando ho visto che la Commissione che ci presentava il suo primo ordine del giorno, la cui prima parte era in certo modo accettabile, è venuta a ritirarlo per presentarne un altro a cui si è poi unito l'onorevole De Filippo.

In tal caso, io ho creduto utile di ripresentare nel mio ordine del giorno, su per giù, il medesimo concetto che la Commissione aveva creduto di abbandonare, e dopo di ciò io veggo con maggior meraviglia che la Commissione, interpellata dall'onorevole presidente se accettava o no la mia proposta, dice di no.

In che consiste la mia proposta? Non consiste in altro che a riempire la lacuna che si trovava negli ordini del giorno De Filippo e Pisanelli, nei quali non è detta la città in cui debbe risiedere la Cassazione.

Ma, se pur questa reticenza fosse venuta sola e ad essa non si fosse sacrificata la parte dell'ordine del giorno dell'onorevole Pisanelli, non avrebbe avuto significato ed io non avrei presentato il mio ordine del

giorno: ma quando ho veduto che ad un ordine del giorno in cui c'era una lacuna, la Commissione ha sacrificato una parte del proprio, allora ho creduto mio dovere di riproporre davanti alla Camera questa questione, cioè che la Cassazione debba risiedere a Roma.

Ormai l'onorevole Crispi vi ha detto come stanno veramente le cose. Noi qui non possiamo ubbidire alle esigenze locali, per quanto siano rispettabili. Vi sono di coloro che credono che la Cassazione non debba levarsi da Napoli, da Torino, da Firenze. Il vero motivo forse delle modificazioni cui andò soggetto questo progetto è lì, cioè la necessità di ubbidire a certe esigenze locali.

Ed io non dico ciò senza un perchè; vi sono anzi autorizzato dal modo che ha tenuto il Ministero davanti al Senato e in tutto il corso che ha fatto questo progetto di legge. La Camera ricorderà quale sia stato questo modo. Il Ministero ha presentato un progetto di legge in cui erano mantenute le Cassazioni attuali, e di più, se ne formava un'altra, quella di Roma, abolendosi solo quella di Firenze. All'onorevole Raeli è succeduto l'onorevole De Falco, il quale ha sostenuto questo medesimo progetto al Senato, salve alcune modificazioni.

Poco dopo, il Ministero il quale aveva sostenuto col primo e col secondo progetto questo concetto, lo sostenne, ma non con abbastanza forza, nel Senato, poi lo ritirò e ci presenta un altro progetto tutto all'opposto.

Per me avrei desiderato nel Ministero una condotta più logica, e quando si discusse qui la questione della capitale e quando si discusse in Senato la questione della Cassazione. La condotta del Ministero mi è parsa sempre in questi casi non coerente, e troppo ossequente ad esigenze che io qui non voglio qualificare, ed in ciò non la trovo commendevole nè logica.

Ecco perchè io, preoccupato di una simile condizione di cose vengo a domandare alla Camera che non voglia, votando gli ordini del giorno De Filippo e Pisanelli, pregiudicare la questione.

Nè si creda che io dica che essa sarebbe pregiudicata, senza un perchè. La Camera ricordi sempre l'ordine del giorno proposto dalla Commissione. Esso nella prima parte diceva che la Cassazione deve essere a Roma.

Ebbene, questa parte dell'ordine del giorno è ritirata dalla medesima Commissione con un altro ordine del giorno, al quale fa adesione quello dell'onorevole De Filippo sottoscritto da 78 dei nostri colleghi; quindi si vuol pregiudicare con quel voto la questione, direi capitale.

Ora, o signori, io credo che noi non dobbiamo seguire la Commissione nè il proponente dell'ordine del giorno De Filippo su questo terreno. Bisogna almeno

che il paese sappia che Roma sarà la sede della Cassazione unica del regno.

Quando il paese conoscerà questo, cesseranno tutti gli ostacoli che si pongono all'unicità della Cassazione; quando esso avrà saputo che il Parlamento ha deciso la questione, se non altro in massima, allora le esigenze locali e gl'interessi di curie, non verranno a farsi strada fino in quest'aula, e noi non saremo costretti a barcamenarci di giorno in giorno, di mese in mese, di anno in anno senza risolvere una delle più grandi questioni.

Dopo di ciò, non ho più nulla da aggiungere, e prego la Camera di votare il mio ordine del giorno.

**PISANELLI, relatore.** Io aveva già dichiarato alla Camera le ragioni per le quali la Commissione aveva creduto di surrogare all'ordine del giorno che presentò nella tornata di ieri, un ordine del giorno novello.

Era una proposta che a me pareva dovesse essere accettata da tutti, quella di evitare una discussione lunga ed aspra, la quale non avrebbe prodotto risultati utili. Mi pare di avere dichiarato, e mi duole che l'onorevole Lazzaro non abbia inteso, che io avrei accettata la discussione piena, quando questa discussione avesse potuto portare una risoluzione della questione, quando si fosse discusso un progetto di legge. Ma una discussione intorno ad un ordine del giorno mi pareva assolutamente inopportuna.

Con questo intendimento noi avevamo formulato il primo ordine del giorno; e quando ci siamo avveduti che difficilmente avrebbe raggiunto questo scopo, noi non abbiamo esitato, neppure facendoci spavento la taccia di debolezza, a formulare un altro ordine del giorno che potesse raggiungerlo, e ci siamo compiaciuti nel vedere che, in gran parte almeno, questo intento sia già conseguito.

Io andrei contro al mio intendimento se entrassi a discutere le diverse questioni promosse dall'onorevole Lazzaro e da altri deputati. Tutte queste questioni saranno trattate e risolte dopo una matura discussione, la quale avrà luogo quando un progetto di legge verrà dinanzi a noi.

Dirò una sola cosa all'onorevole Lazzaro. Egli crede che il nuovo ordine del giorno da noi presentato pregiudichi la questione della sede della Corte di cassazione.

Avendo dichiarato i motivi da cui fu mosso questo ordine del giorno, è manifesto che, secondo il nostro pensiero, non può pregiudicare nessuna questione. Si rassicuri però l'onorevole Lazzaro: le questioni che egli crede pregiudicate dall'ordine del giorno sono pregiudicate dal corso dei fatti, sono pregiudicate dalla necessità delle cose, e sono pregiudicate nel senso delle opinioni che egli ha manifestate.

Quando verrà il tempo di discutere tali questioni, in quest'Aula o nell'Aula di Roma, se ivi accadrà la discussione, appariranno giganti i fatti che dal 1860

fino ad oggi si sono compiuti, a sostegno delle opinioni che costantemente io mi onoro di avere professate. Però io non potrei accettare, anche secondo il parere dei miei onorevoli colleghi, l'ordine del giorno dell'onorevole Lazzaro.

In quanto all'aggiunta fatta dall'onorevole Mancini all'ordine del giorno della Commissione, io lo pregherei solo a riflettere che, designando il termine in cui la nuova legge dovrebbe essere presentata, forse sarebbe prolungato quello in cui il Ministero potesse essere in grado di presentarla. Mi pare che dapprima egli aveva detto « nel corso dell'anno 1871; » poi forse avrà mutato. C'è una incertezza in questo punto.

Ad ogni modo noi abbiamo creduto di affrettare la presentazione di questo progetto di legge. Noi confidiamo che il ministro adempirà a quest'obbligo; la posizione stessa in cui dalla presente legge sono messe le cose, sarà di sprone e di stimolo a tutti e ci assicurerà l'impegno che oggi prende il Ministero, il quale sarà per esso un debito di onore, dopo i fatti avvenuti nell'altro ramo del Parlamento. Io confido che il mio onorevole amico, il guardasigilli, non tarderà a presentare questa legge; io credo che la presenterà tosto che ne avrà il potere; questa confidenza mi basta. Il tempo prescritto dalla Camera per la presentazione di questa legge, così *a priori*, potrebbe essere o troppo breve o troppo lungo.

Io pregherei il mio onorevole amico ad associarsi a questo nostro sentimento ed aver fiducia nella presentazione di questo progetto di legge. Allora sarà il tempo di discutere tutte le questioni che ora si sono accennate in quest'Aula, e spero che saranno risolte nell'interesse generale del paese.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mancini aveva difatti accennato prima di proporre un'aggiunta all'ordine del giorno della Commissione, che suonava a un dipresso così:

« Sarà presentato un progetto di legge non più tardi del corrente anno. »

Ma poi ha modificato la sua proposta, chiedendo che tale presentazione avvenga non più tardi del prossimo giugno.

Domando se questa proposta dell'onorevole Mancini è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Mancini ha facoltà di parlare.

**MANCINI.** Dirò brevi parole.

Il Governo, presentando questo progetto di legge, dichiara che esso nel suo pensiero non provvede che all'urgenza provvisoria del momento. A me è sembrato doversi conservare a queste disposizioni un carattere provvisorio, sicchè consuoni col nome la realtà, convenientemente regolando la sorte tanto dei giudizi attualmente vertenti in Roma innanzi quelle giurisdizioni supreme, quanto dei giudizi futuri da iniziarsi dopo il 1° aprile di questo anno.

Per ciò che riguarda i primi, io credo che il timore di gravi pregiudizi, che queste disposizioni potessero arrecare, sarà allontanato allorché, in occasione della discussione dell'articolo 3 di questo progetto di legge, io potrò invitare e pregare il Governo di formulare le sue disposizioni transitorie, a pubblicare le quali egli sarà abilitato, in modo da conseguire lo scopo che le cause oggi vertenti in Roma non abbiano per necessità ad essere trattate altrove che in quella stessa città. Ma non giova preoccupare una questione, di cui parlerò più tardi.

Per quanto invece riguarda i giudizi che si inizieranno dopo il 1° aprile, è lecito prevedere, secondo il corso che, pei termini assegnati dalla legge, sogliono avere i giudizi di Cassazione, che laddove si acquisti certezza che il progetto di legge sulla Cassazione unica da stabilirsi nella sede del Governo sarà presentato nel più breve periodo possibile e senza ritardi ulteriori, e che il medesimo verrà discusso in ambi i rami del Parlamento con la coscienza di ciò che è desiderio della nazione, ed ispirandosi ad un sentimento di patriottismo, anche i ricorsi ulteriori benchè dal 1° aprile dovranno materialmente introdursi e depositarsi in Firenze, in realtà finiranno per essere discussi davanti l'unica Corte di cassazione che ho fede di veder presto istituita in Roma.

A questo scopo ultimo io intendeva accennare introducendo nell'ordine del giorno della Commissione un inciso che obbligasse il Governo all'immediata o alla più vicina presentazione di questo progetto di legge sull'unica Cassazione.

L'onorevole Crispi mi ha prevenuto nel rammentare che già con altro ordine del giorno di questa Camera, fin dal 31 febbraio 1865 il Ministero fu invitato ad affidare ad una speciale Commissione, composta di magistrati e di giureconsulti, lo studio dell'ordinamento migliore di una magistratura suprema del regno.

Questa Commissione che fu istituita nel 1865 ed ampliata nel 1866, della quale credo facesse parte anche l'onorevole Crispi insieme con me, fu numerosa, e consacrò amplissime discussioni specialmente alla questione che abbiamo veduta risorgere in questi ultimi tempi, della preferenza da darsi al sistema delle tezze istanze o a quello della Cassazione, ed il sistema della Cassazione unica fu adottato alla quasi unanimità di voti dalla Commissione anzidetta. Vi ha di più; fu anche messo in discussione quale dovesse essere la sede di quella suprema magistratura, e la Commissione fu perfettamente unanime nel determinare che dovesse essere la sede stessa del Governo e del Parlamento.

Quindi ho dovuto riflettere che, esistendo già, non uno, ma una serie di progetti di legge elaborati ed anche presentati al Parlamento dopo quell'epoca sopra codesto argomento, potesse per avventura bastare un ultimo esame di due o tre mesi perchè dal Ministero si presentasse un disegno di legge al Parlamento.

Sono il primo a riconoscere che determinare il giorno in cui questo progetto debba divenire legge, non è nel potere del Governo, e, mi si permetta il dirlo, nè anche di un solo dei due rami del Parlamento, giacchè è noto a quali fasi soggiacciono sovente i progetti di legge per la eventualità dei lavori e delle discussioni parlamentari.

Ma ciò che dipende dal Governo, ed è interamente in sua balia, è di assumere positivamente l'impegno di presentare il progetto di legge, non già con espressioni vaghe e relative, come quella *di affrettarsi in un breve tempo*, od altre formole analoghe, le quali abbiamo spesso veduto negli ordini del giorno produrre l'effetto di mantenere la perpetuazione di molte cose provvisorie, ma entro un termine preciso e meglio determinato.

Mi pareva inoltre che, essendo determinato da una legge che colla fine di giugno avrebbe luogo il trasporto della capitale in Roma, ed essendo forse anche non improbabile che almeno una breve parte della presente Sessione possa continuarsi dopo quell'epoca nella città di Roma, giovasse evitare il pericolo che il Parlamento avesse a separarsi senza essersi ancora effettuata la promessa presentazione del disegno di legge, sì che questa avesse luogo allorchè mancassero i mezzi di costituire una Commissione parlamentare per incaricarla di dedicarsi, durante le vacanze, al preliminare esame del menzionato progetto di legge.

Queste considerazioni mi consigliarono a determinare l'epoca del 30 giugno, parendomi che veramente si accordasse al Governo il tempo che gli è necessario, ed oltre a ciò fosse assicurato che tale progetto non venisse inutilmente e sterilmente presentato troppo tardi, senza poter richiamare gli studi del Parlamento.

Sono questi i miei intendimenti; ma, poichè l'onorevole ministro guardasigilli ha dichiarato che egli dal canto suo si associa al divisamento di presentare questo progetto di legge possibilmente nel termine da me indicato, e ad ogni modo sono certo che farà tutti i suoi sforzi perchè possa essere presentato prima che il Parlamento si separi, e sopraggiunga una stagione nella quale una tardiva presentazione non potrebbe dar luogo a studi di sorta, io mi affido alle sue dichiarazioni, delle quali espressamente prendo atto; e, vivamente eccitandolo a promuovere, senza perdere un sol giorno di tempo, la compilazione del definitivo progetto per lo stabilimento di una Cassazione unica in Roma, non ho difficoltà di rece lere dall'aggiunta che a questo scopo erasi da me proposta.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** La Camera permetterà che io risponda all'interrogazione dell'onorevole Mancini.

Io non credo che la formazione di un progetto di legge per l'unica suprema magistratura del regno sia così facile, come egli mostra di credere. Gli stessi lavori che sono stati preparati, e che hanno dato luogo

a tante discussioni, dimostrano e l'importanza del subbietto e la necessità di maturi studi per giungere ad una deliberazione che risponda a tutte le esigenze dell'amministrazione della giustizia.

Però ho dichiarato nel Senato, e ripeterò ancora una volta, che nel corso dell'anno, e prima del gennaio 1872, il Ministero assume da parte sua l'impegno di presentare un progetto di legge per lo stabilimento della suprema magistratura d'Italia. (*Rumori a sinistra*)

**RANIERI.** Nella capitale, in Roma! (*Rumori a destra*)

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Perdonino, magistratura suprema d'Italia, ho detto.

*Voci a destra.* È chiaro.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Lo vedremo poi dove deve stare. (*Nuovi rumori a sinistra*) Ma aspettino che io finisca di parlare.

Io non potrei ora dire, senza pregiudicare le molte e serie questioni che si connettono a questo grave argomento, *magistratura di Roma*; ho detto: *magistratura suprema del regno d'Italia*. (*Approvazione a destra*)

Questo è il solo impegno che può prendere il Governo.

Siccome però non è facile prevedere ora quanto saranno per durare le sedute del Parlamento, e siccome tutti concordano nel desiderio che il trasferimento della capitale si effettui nel tempo determinato, il Governo non potrebbe prendere un impegno serio per un termine così breve come quello proposto dall'onorevole Mancini.

Credo ora di dire una parola di risposta all'onorevole Lazzaro.

Io sono rimasto sorpreso delle sue parole, che non avrei mai attese da lui, quando ha detto che si era meravigliato del modo in cui era stato difeso e condotto questo progetto di legge nell'altro ramo del Parlamento. Non so se egli ha potuto formarsi un concetto esatto della condotta seguita dal Governo in quella discussione; ma questo so che nulla ho omesso perchè, coll'approvazione del progetto di legge accettato dal Governo, si stabilisse in Roma il fondamento della suprema magistratura del regno. Non furono dichiarazioni incerte quelle da me fatte. Io non esitai infatti a dichiarare essere mio convincimento che la suprema magistratura d'Italia doveva essere la Corte di cassazione; essere mio convincimento che questa suprema magistratura, destinata a mantenere l'unità del diritto e della giurisprudenza, doveva essere unica per tutta l'Italia; essere mio convincimento che questa suprema magistratura doveva avere sede in Roma, perchè, se finora le altre città italiane avevano potuto contendersi questo privilegio, ora che Roma era unita all'Italia ogni questione era ormai tolta, e la città eterna, che è stata chiamata la patria del diritto, non poteva rimanere senza la magistratura suprema dell'Italia risorta.

Queste sono le dichiarazioni che ho fatte nell'altro ramo del Parlamento.

Per non allargare di soverchio la presente discussione e lasciare tutto impregiudicato, l'ordine del giorno presentato oggi dalla Commissione è il solo che possa essere adottato. Ma, per quanto personalmente mi riguarda, può star sicuro l'onorevole Lazzaro che, intorno a questa materia, ho convincimenti determinati e precisi.

**PRESIDENTE.** Onorevole Lazzaro, il suo ordine del giorno...

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Mi lascino dire; non si può venire ai voti, se non si determina ciò che si ha da votare.

Onorevole Lazzaro, io lo pregherei di ritirare il suo ordine del giorno, perchè il principio che ella intende di difendere rimarrebbe pregiudicato, quando la sua proposta fosse respinta.

**LAZZARO.** Per aderire alle cortesie istanze dell'onorevole presidente, ed appunto per non pregiudicare il concetto contenuto nel mio ordine del giorno, lo ritiro, deplorando però che il regolamento non mi dia facoltà di rispondere come pur vorrei alle parole dette dall'onorevole guardasigilli.

**PRESIDENTE.** Onorevole Mancini, ritira la sua aggiunta?

**MANCINI.** Le dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli entrando nel senso della mia proposta, e collo stabilire un limite più lontano non essendo esclusa la possibilità della presentazione nel termine da me indicato, acconsento a non insistere sulla mia aggiunta.

**PRESIDENTE.** Dunque rimane l'ordine del giorno presentato dalla Commissione; lo rileggo:

« La Camera, persuasa che la condizione creata dalla presente legge sarà di breve durata, e che il Ministero si affretterà a presentare un progetto di legge pel definitivo ordinamento della suprema magistratura del regno, passa alla discussione degli articoli. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Ora verremo alla discussione degli articoli:

« Art. 1. Dal 1° aprile di quest'anno la provincia romana è provvisoriamente sottoposta alla giurisdizione della Corte di cassazione di Firenze. »

Contro questo articolo primo furono proposti tre articoli sostitutivi, i quali sono già stati sviluppati. L'uno è sottoscritto dagli onorevoli Oliva, Crispi, Boruso e De Caro, e suona così:

« Finchè non sia altrimenti stabilito, una sezione della Corte d'appello di Roma, eserciterà le attribuzioni assegnate alla Corte di cassazione dall'ordinamento giudiziario del regno, e dai Codici di procedura civile e penale. »

L'altro è questo, dell'onorevole Lenzi:

« Dal 1° aprile di quest'anno sarà provvisoriamente stabilito in Roma un turno della Corte d'appello, il

quale giudicherà in figura di Cassazione le cause di Roma e della provincia ad essa soggetta. »

Il terzo è dell'onorevole Sineo:

« È creata in Roma una Commissione provvisoria di Cassazione composta di 16 consiglieri.

« A costituire questo numero, saranno delegati quattro consiglieri di ciascuna delle Corti di cassazione di Napoli, Torino, Palermo e Firenze.

« Il Ministero pubblico presso la Corte d'appello di Roma, eserciterà le sue funzioni presso quella Commissione di cassazione.

« Sarà provvisto con decreto reale per l'indennità da assegnarsi ai componenti della Commissione, e pel servizio di cancelleria presso la Commissione medesima. »

Queste tre proposte non sono che il riassunto dei discorsi che furono profferiti dagli onorevoli Crispi, Lenzi e Sineo; quindi non è più il caso di dar loro la parola per svolgerle.

La Commissione, è inutile che lo dichiari, le respinge...

**PISSAVINI.** (*Della Commissione*) Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Su che?

**PISSAVINI.** Sugli emendamenti.

**OLIVA.** Domando la parola per una dichiarazione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**OLIVA.** La stanchezza della Camera mi impone la massima brevità.

Il discorso dell'onorevole Crispi mi risparmia il compito di svolgere l'emendamento che avrei l'obbligo di spiegare alla Camera; quindi io non ritornerò sopra una questione così ampiamente svolta. Soltanto mi preme di fare una dichiarazione, ed è questa. L'emendamento da noi presentato esclude ogni idea e questione politica, ed anzi suppone che il progetto di legge, quale venne portato dal Senato nel seno della Camera, non è informato che ad un sistema giuridico (che noi non possiamo approvare), ma non già ad una idea politica che noi dobbiamo condannare.

Questa dichiarazione, o signori, mi pareva di doverla fare, appunto perchè agli occhi miei è indispensabile che, affacciandoci alla votazione dell'articolo, escludiamo qualunque elemento di dissidio politico in una questione puramente d'ordine pubblico giudiziario ed amministrativo. È per ciò, o signori, che, prendendo ed accettando colla massima soddisfazione le dichiarazioni fatte dall'onorevole guardasigilli, sia per l'unicità della Cassazione, sia per la sede assegnata dalla storia del nostro diritto alla suprema magistratura italiana nella nostra capitale Roma, sia per lo zelo che egli porrà a che a questo supremo bisogno del paese sia prontamente provveduto, prendendo atto di queste dichiarazioni, io credo che sia utile il far presente alla Camera come l'emendamento da noi presentato per nulla infirmi la questione, e come anzi il Ministero stesso dovrebbe accettarlo per essere conse-

guente alle sue dichiarazioni. Infatti, signori, intanto che venga presentato il nuovo progetto di legge, si tratta di mantenere lo *statu quo* provvisorio, e mantenerlo per tutte le sedi di giurisdizione, di mantenerlo per Firenze come lo manteniamo per Roma, di mantenerlo per Napoli come lo manteniamo per Torino e Palermo.

Ora, signori, per mantenere senza disuguaglianza di trattamento nelle diverse giurisdizioni quel provvisorio che non possiamo per ora toccare finchè non venga risolta la questione, credo che l'unico modo possibile che si presenti sia quello indicato dal nostro emendamento; infatti noi diciamo: « Alla giurisdizione della Corte creata in Roma col decreto del 21 ottobre 1870, si provveda coll'assegnare ad una sezione speciale il giudizio sui ricorsi che fossero demandati alla sezione stessa. » Quanto poi alle diverse modalità cui codesto sistema potrebbe dar luogo, se ne parla nella seconda parte della nostra proposta che prego il signor presidente di leggere.

**PRESIDENTE.** Quella è da contrapporsi all'articolo secondo.

**OLIVA.** Fa parte del sistema dell'articolo primo.

**PRESIDENTE.** L'articolo secondo proposto dagli onorevoli Oliva, Crispi, Borruso e De Caro, suonerebbe così:

« Quando i bisogni del servizio lo richiedano, sarà provveduto con decreto reale, a termini della legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865. »

**OLIVA.** Vede l'onorevole guardasigilli, vede la Camera che in questo modo non è per nulla pregiudicata la grande questione dell'ordinamento definitivo del regno, e intanto si provvede a mantenere il provvisorio che esiste attualmente senza pregiudicare i diritti e i riguardi dovuti a ciascuna delle esistenti giurisdizioni. Signori, io credo che presentata la questione sotto un punto di vista così conciliativo, così moderato, permettetemi la parola, voi non potrete respingere una proposta la quale non ripugna alle dichiarazioni fatte dal ministro e provvede a delle convenienze che meritano tutto il riguardo, tutto il rispetto della Camera.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pissavini.

**PISSAVINI.** Se l'onorevole Lenzi mantiene il suo emendamento, la Commissione si riserva di parlar dopo.

**PRESIDENTE.** Può parlare fin d'ora, perchè l'onorevole Lenzi ha già svolto la sua proposta, come ha fatto l'onorevole Sineo.

**PISSAVINI.** Sta bene.

**LENZI.** Mi associo alla proposta dell'onorevole Crispi, alla quale la mia è identica per la sostanza.

**PRESIDENTE.** Ha ragione, il concetto è lo stesso.

**SINEO.** Domando la parola.

**PISSAVINI.** (*Della Commissione*) La Giunta ha esaminato lungamente se fosse possibile e conveniente che anche i ricorsi per Cassazione portati contro le sen-

tenze pronunziate nella provincia romana potessero trovare la loro esplicazione nelle giurisdizioni che nella stessa provincia hanno sede; ma dopo un lungo esame ha dovuto convincersi che a raggiungere questo intento, per quanto si fossero adoperati temperamenti provvisori, si sarebbe riusciti sempre ad istituire una quinta Cassazione, e creare così novelli ostacoli al definitivo ordinamento giudiziario anche in Roma.

*Una voce.* Esiste già in Roma.

**PISSAVINI.** Esiste una terza istanza, cioè un tribunale che si chiamava il Tribunale di segnatura.

**MANCINI.** Non esiste più.

**PRESIDENTE.** Non interrompano; onorevole Pissavini, continui.

**PISSAVINI.** Gli onorevoli Oliva e Lenzi hanno spiegato il più vivo desiderio che si addivenga il più presto possibile all'ordinamento definitivo della Corte di cassazione; ma parmi che invece di togliere affatto di mezzo o scemare quegli ostacoli che pur troppo furono l'unica causa per cui non si è mai data evasione all'ordine del giorno dell'onorevole Pisanelli, proposto nel 1° febbraio 1865, gli onorevoli Oliva e Lenzi vengano ad aumentarli colle loro proposte.

**OLIVA.** Domando la parola per una spiegazione.

**PISSAVINI.** Per queste ragioni, tendenti appunto a conseguire il più presto possibile l'intento che la suprema magistratura del regno sia una volta unificata, ed abbia la sua sede nella capitale, la Commissione è dolente di non potere accogliere gli emendamenti dell'onorevole Oliva.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Nemmeno io posso accettare questa proposta.

Prima di tutto è da considerarsi che vi è una legge pubblicata il 27 novembre 1870 la quale deferisce questi giudizi alla Corte di cassazione, e determina che per l'attuazione di questa parte della legge, il Governo avrebbe presentato al Parlamento, alla prima sua riunione, un disegno di legge.

Nè si potrebbe, come l'onorevole Crispi pretende, assegnare la cognizione dei ricorsi di Cassazione ad una sezione della Corte d'appello. Se ciò si facesse, si dovrebbero aumentare i giudici della Corte d'appello, e si creerebbe con altro nome e sotto altra forma una quinta Corte di cassazione, allungando, anzichè abbreviare, il cammino che ci separa dall'ordinamento definitivo della suprema magistratura del regno.

Per queste ragioni, io non posso accettare questa proposta.

*Voci.* Ai voti!

**PRESIDENTE.** Onorevole Sineo, mantiene il suo articolo?

**SINEO.** Prego il signor presidente a ritenere che io era iscritto per parlare nella discussione generale, e sull'articolo 1.

Se avessi saputo che non si poteva discutere sull'ar-



ticolo, mi sarei disteso maggiormente nella discussione generale.

Io non ripeterò quello che ho già detto, ma dirò cose che credo necessarie prima di venire alla votazione.

**PRESIDENTE.** Ella ha ragione; io l'ho iscritto per parlare sull'articolo 1; ma mi pareva che la sua proposta...

**SINEO.** Io ho proposto due emendamenti a quest'articolo 1, uno subordinato all'altro. Non so se il signor presidente li abbia letti.

**PRESIDENTE.** Perfettamente. Ella propone che, invece di dire: « la Cassazione è trasferita da Firenze a Roma, » si dica: « da Firenze a Napoli. »

**SINEO.** Questa è la proposta subordinata.

**PRESIDENTE.** Mi riservava di darne cognizione alla Camera.

**SINEO.** L'emendamento che io proponeva in linea principale, tenderebbe a stabilire una Commissione straordinaria di Cassazione a Roma, composta di delegati di tutte le altre Cassazioni del regno. Io faceva questa proposta, perchè è giusto che questa Cassazione, la quale tratterà degl'interessi generali d'Italia, sia composta di elementi tratti da tutte le parti del regno.

*Molte voci a destra.* Ai voti! ai voti!

**SINEO.** Io capisco benissimo quale sia il motivo dell'impazienza dimostrata in alcuni banchi. La mia proposta, per essere bene intesa in tutte le sue parti, ed in tutte le sue conseguenze, avrebbe bisogno di ampio sviluppo, e la Camera in questo momento non è disposta a sentire digressioni di questo genere. Io quindi ritiro la prima parte dell'emendamento, e mi unisco, per questa parte, all'emendamento degli onorevoli Crispi ed Oliva, che è più semplice e potrà essere più facilmente inteso. Quanto all'altra parte, per risparmiare tempo, domando che mi sia riservata la parola pel caso soltanto in cui l'emendamento Crispi ed Oliva fosse respinto. In questo caso unicamente domanderò di essere ammesso a sviluppare il mio emendamento.

*Una voce.* Ritiri!

**SINEO.** Mi rincresce di non poter accettare il consiglio di chi vorrebbe che io ritirassi quell'emendamento. Mi credo in dovere di mantenerlo, qualunque ne possa essere l'esito. Se si credesse che il regolamento non permetta la mia riserva, esporrei fin d'ora i motivi di quella mia proposta subordinata.

**PRESIDENTE.** Parli, onorevole Sineo.

**SINEO.** Signori, da una parte di questa Camera si dice ai Romani: noi vi decapitiamo giudiziariamente. Ciò facciamo, è vero, in modo provvisorio; ma intanto vi decapitiamo, senza potervi garantire che questa condizione di cose abbia breve durata; perchè in vero non c'è nessun ministro nè deputato che possa dire quanto questo provvisorio durerà; vi decapitiamo per dieci,

venti, trent'anni, togliendovi per la prima volta la giurisdizione suprema, di cui avete sempre goduto. (*Rumori*) Sì, signori, sono 25 secoli che Roma ha la sua giurisdizione suprema. (*Rumori, interruzioni*)

*Una voce a destra.* Questa è rettorica! Non siamo ai tempi di Cicerone!

**SINEO.** Se io avessi udita la interruzione, vi risponderci...

**PRESIDENTE.** Par troppo se ne fanno molte. (*ilarità*)

**SINEO.** Aspetterò che gli interruttori abbiano finito. (*Conversazioni a destra*)

**PRESIDENTE.** Continui.

**SINEO.** Con questi rumori non posso continuare...

**PRESIDENTE.** Prego di far silenzio!

**SINEO.** Una parte della Camera non rispetta l'altra!

**PRESIDENTE.** Tutti i deputati nella Camera debbono rispettarsi, e si rispettano a vicenda.

**SINEO.** Non così dall'altra parte.

**PRESIDENTE.** Accadrà a lei ciò che accade a tanti altri; le interruzioni si scambiano da una parte e dall'altra, e questa non è una eccezione per lei, sono cose che sgraziatamente si fanno per quasi tutti. (*ilarità*) Continui.

**SINEO.** Quando l'onorevole guardasigilli ha creduto di dover togliere la giurisdizione suprema a Roma, avrebbe dovuto esaminare quale fosse la città alla quale i Romani potessero rivolgersi con minore incomodo. Nè i Romani soli, ma tutti gl'Italiani aventi interessi commerciali od industriali a Roma. Or bene, a questi litiganti dove conviene più andare? A Napoli od a Firenze? Evidentemente, se devono uscire da Roma, conviene loro andare a Napoli. Io credo che i miei amici toscani saranno ben persuasi che nel mio pensiero non c'entra nulla di ostile a questa cara e simpatica Firenze; chè anzi, stando alle simpatie personali, siccome conosco più Firenze che Roma, per ora io terrei più pei Fiorentini che pei Romani. Non è neanche perchè io metta in dubbio il valore della magistratura che siede in Toscana, e molto meno il valore del Foro così dotto e sapiente che circonda questa Corte di cassazione.

*Una voce.* Alla questione!

**SINEO.** La questione è precisamente questa: si tratta di scegliere tra Firenze e Napoli, perchè sono le due Cassazioni più vicine a Roma. Naturalmente io non proporrei nè Torino, nè Palermo, ma la questione è tra Napoli e Firenze. Finora non ho sentito presentare alcun motivo plausibile per cui si debba preferire Firenze a Napoli, mentre io credo che ve ne siano molti per preferire quest'ultima città.

In primo luogo Napoli è più vicina, e di un accesso più facile ai Romani. In secondo luogo a Napoli vi è una Cassazione radicata da molto tempo e completa, che ha una lunga storia. Ebbene io credo che i Romani debbano preferire quella Cassazione.

Permettetemi ancora una considerazione. (*Conversazioni rumorose ed esclamazioni a destra — L'oratore si arresta*)

**PRESIDENTE.** Onorevole Sineo, continui.

**SINEO.** Ma se non sentono. (*Mormorio*)

**PRESIDENTE.** In questo modo ella non farà che aumentare l'impazienza della Camera. Continui.

**SINEO.** Ma l'impazienza non è della Camera, signor presidente; bensì di una frazione che impedisce la Camera di ascoltare.

**PRESIDENTE.** Riprenda il suo discorso, chè la Camera è impaziente.

**SINEO.** Io vi prego, o signori, di essere ben persuasi che non è soltanto la Chiesa cattolica che richiede la fede come solo mezzo di salute; la fede è necessaria in tutte le cose. Ora volete costringere i Romani a ricorrere alla Cassazione in un paese nel quale non c'è fede nella Cassazione? È ben meglio che vadano dove c'è questa fede. Ho qui degli amici che io stimo moltissimo; eminenti giureconsulti, ai quali sicuramente io affiderei volentieri gl'interessi miei e quelli dei miei clienti; ma essi hanno dichiarato che non hanno fede nella Cassazione. Sarà forse che questa Cassazione è nata sotto un Governo dispotico; forse le scelte saranno state infelici; forse l'esperienza della Cassazione in Firenze sarà stata meno felice che in altre parti di Italia; ma il fatto è che qui non c'è fede nella Cassazione.

Ora, perchè volete che i Romani vengano a domandare la giustizia a uomini che non hanno fede in quel genere di giustizia? Lasciateli andare là dove la fede è pienissima, e per questo, o signori, quando non accettiate l'emendamento degli onorevoli Crispi ed Oliva, io vi prego di ammettere il mio e di preferire Napoli a Firenze.

**PRESIDENTE.** Verremo ai voti.

**OLIVA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Su di che?

**OLIVA.** Per un fatto personale.

Prego la Camera di concedermi due brevi minuti per rettificare alcune cose inesattamente esposte dalla Commissione e dal guardasigilli.

L'onorevole Pissavini, a nome della Commissione, ha detto che l'emendamento nostro vuole creare qualche cosa di nuovo presso la Corte d'appello di Roma.

Ora io mi permetto di rammentare all'onorevole Pissavini, che col decreto del 21 ottobre 1870, creandosi il tribunale d'Appello in Roma, coll'articolo 15 dello stesso decreto, si stabiliva anche un turno speciale presso lo stesso tribunale d'Appello, il quale giudicasse delle cause di competenza della segreteria. La legge del novembre non ha per nulla immutato questo stato di cose nè circa alla giurisdizione e la competenza di questa speciale sezione, nè circa al personale della medesima; non ha fatto altro che cambiare il

nome del magistrato, sostituendo il nome di Corte di appello a quello di tribunale d'Appello.

Ma in sostanza le cose rimasero quali erano stabilite dal decreto dell'ottobre 1870. Quindi vede l'onorevole Pissavini, vede l'onorevole guardasigilli che molto inesatta fu la loro asserzione quando dissero che noi col nostro emendamento veniamo a creare qualche cosa di nuovo, mentre invece noi non facciamo che rispettare ciò che già esiste in forza del decreto legislativo dell'ottobre 1870. Che la Commissione non si sia rammentata di questo stato di fatto può fare meraviglia fino ad un certo punto, ma certo deve recare grande sorpresa che questa inesattezza sia stata sancita anche dall'onorevole guardasigilli a nome del Governo, autore del decreto.

Poichè, signor guardasigilli, la vedo disattento, richiamo la sua attenzione con questa personale allusione.

Quindi, signori, rettificata così la cosa, io credo e spero che la Camera non vorrà respingere il nostro articolo, tanto più che esso si presenta come un modo conciliativo contro il temperamento proposto dal Governo, il quale vorrebbe costringere a ricorrere alla Cassazione di Firenze tutta una società così mista, così piena di elementi eccezionali, d'interessi nati sotto una legislazione speciale, così meritevole adunque di essere trattata con ispeciali riguardi, anche dal punto di vista politico, da quel punto di vista su cui si è collocato il Governo nella sua legge delle garanzie.

Esso vorrebbe ora offendere quelle stesse prudenziali cautele a cui egli disse di essere così ossequente quando venne a presentare qui in quest'Aula il progetto di legge per le garanzie.

La Camera è stanca, e finisco.

*Voci a destra.* Ai voti!

**PISSAVINI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Su che cosa vuol parlare?

**PISSAVINI.** Per un fatto quasi personale; non faccio perdere un minuto di tempo.

Accetto in parte alcune rettifiche dell'onorevole mio amico Oliva, ma mi preme di assicurarlo che la Commissione era pienamente edotta del come stavano in Roma le cose, poichè aveva nel suo seno uno dei deputati romani.

La Commissione potrebbe facilmente ribattere talune delle argomentazioni dell'onorevole Oliva, ma non le è ciò consentito dal desiderio della Camera di ultimare oggi la discussione di questa legge. Essa quindi si limita a ripetere che ha dovuto convincersi che, quando si accettasse l'emendamento proposto dall'onorevole Oliva, si verrebbe a creare nè più nè meno che una quinta Cassazione...

**OLIVA.** Ma ci è già.

**PRESIDENTE.** Leggo l'articolo che, in sostituzione dell'articolo 1 del progetto della Commissione, propon-

gono gli onorevoli Oliva, Crispi, Borruso e De Caro, al quale articolo hanno fatto adesione gli onorevoli Sineo e Lenzi:

« Finchè non sia altrimenti stabilito, una sezione della Corte d'appello di Roma eserciterà le attribuzioni assegnate alla Corte di cassazione dall'ordinamento giudiziario del regno e dai Codici di procedura civile e penale. »

Quindi verrebbe l'articolo 2.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Pongo ai voti quest'articolo sostitutivo.

(È respinto.)

Ora all'articolo della Commissione e del Ministero l'onorevole Sineo propone quest'emendamento:

« Dal 1° aprile di quest'anno la provincia romana sarà sottoposta alla Corte di cassazione di Napoli. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(È respinta.)

Pongo ai voti l'articolo 1 della Commissione.

(È approvato.)

« Art. 2. Quando i bisogni del servizio lo richiedano potranno essere con decreto reale applicati dei consiglieri di appello alla Corte di cassazione di Firenze. »

Gli onorevoli Oliva e Crispi fecero la seguente proposta:

« Quando i bisogni del servizio lo richiedano sarà provveduto con decreto reale a termini della legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865. »

Mi pare che essa non ha più ragione d'essere.

(I deputati Oliva e Crispi accennano che non insistono.)

L'onorevole Sineo insiste nel suo articolo 2?

SINEO. È qui che viene in acconcio l'osservazione che ho fatta circa l'inescusabile eccezione di cui è colpita la Toscana, a cui è condannata da cinque anni, e contro cui ha giustamente reclamato l'altro giorno l'onorevole Puccioni.

Per quanto si voglia stare nel provvisorio, e si voglia sperare che questo provvisorio duri poco (speranza che non divido) perchè volete in questo provvisorio l'ingiustizia? Ma, signori, c'è un certo articolo dello Statuto, il quale mi sembra che vale qualche cosa. Debbono sì o no tutt' i cittadini essere uguali davanti alla legge? Ma perchè dunque un cittadino toscano, un cittadino veneto, un cittadino romano avrà guarentigie minori degli altri cittadini?

Se io ottengo nella giurisdizione di Napoli, di Palermo o di Torino due sentenze conformi di Corte d'appello, non posso temere di soggiacere davanti il voto contrario di soli sei consiglieri di Cassazione.

Mi dica l'onorevole guardasigilli una ragione per cui vi debba essere questa differenza? Perchè una se-

zione della Corte di cassazione di Firenze sarà più potente di una sezione di Palermo, di Napoli, di Torino?

Fate cessare questa differenza; fatela cessare subito!

Mi si dirà: per così poco, per ottenere l'uguaglianza fra i cittadini, che abbiamo violata in tante altre cose, per questo non vale la pena di tornare al Senato, che potrebbe respingere l'emendamento, ed esporre la sanzione della legge a pernicioso ritardo.

Ma non è possibile che ci sia un solo senatore il quale dica di no; nessuno si opporrà all'emendamento che io prego il Ministero di accettare. Perchè non vorrete accettarlo? (*Segni d'impazienza e rumori*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio, non interrompano. Continui onorevole Sineo.

SINEO. Chiamati a riformare la legge, voi avete il dovere di sapere quello che la legge attuale dice; e voi non lo sapete. (Oh! oh! *a destra*)

Ascoltate. (*Rumori*)

La legge generale per tutta l'Italia dice che i consiglieri di Cassazione devono giudicare invariabilmente in numero di sette; che in caso di sezioni riunite, quali si richieggono quando c'è conformità di sentenza per parte di due Corti d'appello, devono essere non meno di quindici.

È scritto o non è scritto questo?

Ebbene, volete di questo beneficio privare una parte degli Italiani?

Mi si dirà che il Ministero si riserva di aggiungere all'uso dei consiglieri con decreti reali.

Signori, io ve ne supplico, fate attenzione a tutta la gravità di questa proposta. Ma che! Volete essere giudicati da commissari? Sceglierà il guardasigilli i giudici che devono giudicare nella causa A, nella causa B? (*Rumori e segni di denegazione a destra*)

Ma certamente la proposta è così: « il Governo si riserva la facoltà di scegliere i consiglieri che dovranno essere aggiunti in ciascun caso di mancanza dei componenti ordinari della Corte suprema. »

Ora io domando se questo sia tollerabile, se si possa, quando lo Statuto proclama l'immovibilità della magistratura, permettere che il Governo scelga egli stesso i giudici?

Comprendo benissimo ciò che farà il guardasigilli: lascerà fare dal presidente; manderà per decreto reale alla Corte di cassazione chi sarà indicato dal presidente.

Ma peggio, o signori. Non è già bastante, non è forse troppo la preponderanza che ha un presidente di una Corte, questo presidente, uomo di fiducia del Governo, e che ispira un timore reverenziale ai giudici che presiede, per la grande influenza ch'egli esercita nelle promozioni? Ebbene, volete ancora accrescere la facoltà di questo presidente? Volete che possa egli stesso indicare al guardasigilli i giudici che dovranno venire a sindacare il precedente suo voto? (*Rumori d'impazienza*)

ienza) Naturalmente questa è la conseguenza. Avete un bel dire, un bel gridare, ma è così: il Ministero si riserva la facoltà di mandare i consiglieri d'Appello che crede quando siano necessari a completare la Corte di cassazione.

Se in questi casi il ministro agirà spontaneamente, egli eserciterà un pericoloso arbitrio, e darà luogo a tristi sospetti. Se riceverà l'impulso, come al solito, dal presidente della Corte, si allontanerà sempre più dai principii che reggono questa parte tanto importante dell'ordinamento giudiziario.

Io dico che se la Camera adottasse questo sistema dei commissari, farebbe non solo cosa incongrua ed ingiusta, ma letteralmente contraria allo Statuto.

Ma non è questo il solo vizio della proposta del Ministero. Essa inoltre lascia sempre sussistere quella anomalia per cui, secondo la prima parte dell'articolo 285, i giudici di Cassazione che seggono in Firenze, quando si tratta di riunione di sezioni, non possono essere che undici, quando in tutto il resto d'Italia debbono essere quindici, e l'essere undici vuol dire che i sette che hanno giudicato prima sono preponderanti, vuol dire che il mantenere la massima adottata contro il voto delle Corti d'appello non è l'effetto di un concorso maggiore di lumi, ma è effetto qualche volta di un errore persistente di un piccolo numero d'individui.

Ebbene, contro questa anomalia può la Camera provvedere, abrogando l'articolo 285 ed approvando il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Mantiene il suo emendamento onorevole Sineo?

**SINEO.** Lo mantengo.

**PRESIDENTE.** Do lettura dell'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Sineo:

« È abrogato l'articolo 285 sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865.

« A raggiungere il numero contemplato nell'articolo 127 della stessa legge, in caso di mancanza dei componenti ordinari di ciascuna Corte di cassazione, saranno chiamati, secondo l'ordine di grado e di anzianità, presidenti e consiglieri d'Appello, i quali non abbiano preso parte nella causa a discutersi. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(È respinto.)

Pongo ai voti l'articolo 2, proposto dalla Commissione d'accordo col Ministero.

(È approvato.)

Ora verrebbe il seguente articolo 3, stato presentato dall'onorevole Depretis:

« Al primo novembre prossimo, la Corte di cassazione di Firenze, sarà trasferita a Roma. »

**DEPRETIS.** Dopo i voti che ha dato la Camera, ritiro

la mia proposta, rinunciando anche, per amore di brevità, a dirne le ragioni.

**PRESIDENTE.** « Art. 3. Il Governo del Re farà le disposizioni transitorie che potessero occorrere in aggiunta a quelle già emanate coi reali decreti del 3 dicembre 1870, numeri 6055 e 6062, per la spedizione delle istanze che nel detto giorno 1° di aprile si trovassero introdotte, o che si potessero ancora introdurre a termini delle leggi ora vigenti in quelle provincie, davanti al tribunale supremo costituito nella città di Roma col reale decreto 21 ottobre 1870, numero 5937. » La parola spetta all'onorevole Sineo.

(Esclamazioni e risa rumorose a destra.)

**SINEO.** Io non rinuncio alla parola, per i segni di anticipata disapprovazione, molto incivili, che mi vengono... (Oh! oh! a destra) dall'altra parte della Camera. Quando debbo parlare, parlo a dispetto degli interruttori...

**PRESIDENTE.** Onorevole Sineo, ella esercita un suo diritto.

**SINEO...** ma siccome, al punto a cui siamo, mi sembra impossibile di modificare utilmente la legge, rinuncio alla parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mancini ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, invitando il Ministero a provvedere con ulteriori disposizioni transitorie, allo scopo di conservare i giudizi attualmente vertenti nel tribunale di appello di Roma, in figura di tribunale supremo, secondo gli articoli 14 e 15 del regio decreto del 21 ottobre 1870 avanti quella stessa giurisdizione, passa alla votazione dell'articolo. »

Ha facoltà di svolgerlo.

**MANCINI.** Dirò lo scopo del mio ordine del giorno, se il disordine, in cui è la Camera, mi consentirà di manifestarlo. Se vi è libertà di parola in questa Camera, allora ne userò, non potendo rassegnarmi a rinunziarvi per forza.

L'articolo 3 di questo progetto di legge concede al Governo del Re facoltà legislative per emanare le disposizioni transitorie che possono occorrere, oltre quelle che già si contengono nei decreti del 3 dicembre 1870, relativamente a tutti quei giudizi che si trovano già introdotti, ed attualmente vertenti nella città e provincia di Roma.

Addivenendo perciò il Ministero libero di concepire queste disposizioni transitorie nei modi che giudicherà più conformi a giustizia e convenienza, lo scopo pratico del mio ordine del giorno è quello di invitarlo a disporre in guisa che almeno i giudizi già iniziati avanti alla giurisdizione suprema di Roma, quelli cioè che già si trovano attualmente vertenti nel tribunale d'appello di Roma in figura di tribunale supremo, tutti, senza eccezione, non ne siano distratti e non siano trasportati alla Cassazione di Firenze.

Se la Camera me lo permette, io rammenterò rapidamente alcuni precedenti della nostra legislazione in proposito.

Nel 1860, quando ebbe luogo l'annessione dell'Emilia, e poi quella delle Marche e dell'Umbria, si provvide in questo modo. La giurisdizione suprema era esercitata in Parma ed in Modena da Corti di revisione, ed allo stesso fine in Bologna per le Romagne era stata stabilita una Corte di cassazione. Ora appunto perchè già esisteva questa Corte di cassazione, allorchè tutte codeste supreme giurisdizioni vennero soppresse, il decreto transitorio del 26 novembre 1860 nel suo articolo 9 credè opportuno introdurre una distinzione fra quei giudizi che erano pendenti avanti alla Corte di cassazione di Bologna, i quali già trovandosi avanti ad una Corte di cassazione, parve conveniente far passare nella giurisdizione della Corte di cassazione di Torino che succedeva a quella che sopprimevasi in Bologna; e tutti gli altri giudizi pendenti sopra istanze di revisione o in terzo grado, o su materie miste di diritto e di fatto, a' quali in seguito con manifesto errore ed inopportunità con posteriore decreto transitorio del 4 aprile 1861 (art. 3) si parificarono anche que' giudizi che fossero pendenti in Roma in terzo grado, in Segnatura, o avanti qualunque altro tribunale ivi sedente; e fu determinato rispetto ad essi, col cennato criterio discretivo, che soltanto allorchè non si trattasse di questioni di puro diritto e di competenza della Cassazione, ciascun Tribunale d'appello si erigesse in Tribunale supremo, pronunziando con due giudici di più, e questi sette giudici riuniti decidessero come Corte suprema e sovrana, senza che le loro sentenze potessero essere suscettibili di verun rimedio, nè essere ulteriormente portate avanti alla Corte di cassazione. (*Conversazioni*)

Prego il signor presidente di mantenere l'ordine, altrimenti la discussione è impossibile.

**PRESIDENTE.** Facciano silenzio. Onorevole Mancini, continui il suo discorso.

**MANCINI.** Quando ha avuto luogo nell'anno ora scorso l'annessione di Roma e della provincia romana, il decreto che ha forza di legge dal 21 novembre 1870 trovò una condizione di cose ben diversa, perchè in Roma benchè non esistesse una Corte di cassazione, cessava però il supremo Tribunale della segnatura che la rappresentava e ne esercitava le attribuzioni. Ora gli articoli 14 e 15 di quel decreto disposero come segue.

In virtù dell'articolo 14 fu statuito che il Tribunale d'appello di Roma in materia civile e commerciale giudicasse dei ricorsi contro la cosa giudicata avanti ad altro turno dello stesso Tribunale di appello, e che dovesse giudicarne *in figura di Tribunale supremo*.

Ecco il testo dell'articolo 15:

« Lo stesso Tribunale d'appello in uno de' suoi turni

giudica *come Tribunale supremo*, oltre ai casi sopra indicati, in ogni altra causa dalle attuali leggi deferita al già *Tribunale di Segnatura*. »

Vede dunque la Camera che nel momento in cui parliamo, non è vero, com'è stato con evidente errore detto e ripetuto nella presente discussione, che bisognerebbe creare una quinta e nuova Corte di cassazione in Roma per lasciar provvisoriamente giudicare colà le cause della provincia romana senza portarle a Firenze, dappoichè in Roma esiste già il tribunale di Appello funzionante in certi casi da tribunale supremo, cui non fa d'uopo forse nè anche aggiungere altri giudici.

Questo tribunale di Appello è investito d'una giurisdizione suprema, fa oggi le veci di Corte di cassazione. Tutte le cause che pendevano in Segnatura, o in quel tribunale avrebbero dovuto introdursi per la procedura vigente in Roma fino al 1° aprile 1871, sono già deferite a questo tribunale d'appello. A questo stesso tribunale appartengono ancora le cause di semplice revisione o di terzo grado.

Ora è pienamente palese il proposito del mio ordine del giorno.

Il Ministero è libero di fare le disposizioni transitorie, purchè non distrugga quelle del 3 dicembre 1870. Emani egli adunque un decreto il quale non distrugga almeno in Roma quello che già vi trova. Per ciò che riguarda le cause che s'inizieranno dopo il primo aprile, cioè sotto l'impero dei nuovi Codici e della nuova organizzazione giudiziaria, eserciti pure la sua influenza, poichè così a voi piacque, la legge che oggi votiamo; comprendo che queste cause dovranno essere provvisoriamente introdotte ed istruite avanti la giurisdizione della Corte di cassazione di Firenze, sperando io tuttavia che non si faccia troppo aspettare la legge sulla Cassazione unica che le faccia poi quasi tutte giudicare anch'esse in Roma.

Ma il mio ordine del giorno, se voi lo approverete, obbligherà il Governo a provvedere con le sue disposizioni transitorie acciò, rimossa per Roma la infelice distinzione fatta dall'articolo 9 del decreto del 1860 e dall'articolo 3 del decreto del 1861, almeno non si tolgano alla giurisdizione suprema che oggi esiste in Roma tutte indistintamente le cause di cui si trova investita. Non si tratta di far cosa nuova, e di creare in Roma nuove istituzioni o tribunali che non esistano; si tratta di lasciare, mediante le disposizioni legislative transitorie, il Tribunale d'appello di Roma con quelle attribuzioni supreme che già possiede ed esercita.

Vi chiedo perciò di approvare la mia proposta, con la quale « la Camera invita il Ministero a provvedere con le ulteriori disposizioni transitorie allo scopo di conservare i giudizi attualmente vertenti nel Tribunale di appello di Roma in figura di Tribunale supremo secondo gli articoli 14 e 15 del reale decreto del 21 ot-

tobre 1870, numero 5937, avanti quella stessa giurisdizione, e passa alla votazione dell'articolo 3. » (*Rumori d'impazienza*)

*Voci.* Ma il Ministero accetta!

*Altre voci.* Anche la Commissione. È inutile!

**MANCINI.** Questo voto, o signori, arrecherà vantaggio ed all'interesse privato dei litiganti ed alla società.

Vantaggio ai litiganti, perchè sarebbe certamente ad essi dannoso, che dopo avere scelto nell'instaurare il giudizio in Roma i propri avvocati, ed anticipate spese, dovessero venire a Firenze ad incaricar me od un altro avvocato per continuare presso questa Corte di cassazione con nuovi sacrifici pecuniari la loro difesa.

Ed arrecherà pure non lieve vantaggio sociale dal punto di vista tanto *giuridico* che *politico*.

Dal punto di vista *giuridico*, perchè la distinzione che si fece rispetto all'Emilia, alle Marche ed all'Umbria tra le cause pendenti su questioni di solo diritto, e le miste, per inviare le prime alla Cassazione, e le altre alle Corti d'appello giudicanti con sette giudici in figura di tribunali supremi, fu sorgente feconda di nuove ed intricate controversie. Quasi tutti coloro che videro giudicare le loro cause da queste Corti di appello, sollevarono postume questioni di competenza, ricorrendo alla Cassazione, e sostenendo che alla di lei giurisdizione appartenessero.

È necessario adunque, togliendo quella discretiva nelle nuove disposizioni transitorie, prevenire il ritorno de' medesimi disordini; perchè far leggi che producano inconvenienti una volta già sperimentati, sarebbe imprudente ed ingiusto.

Non farò poi che accennar soltanto all'utile effetto *politico*, dappoichè tutti lo comprendono. Almeno la massa degli affari giudiziari che oggi sono pendenti in Roma, rimanendo colà; ne rimarranno attenuate la sinistra impressione e le lesioni imprudentissime d'interessi che inevitabilmente si producono, e forse si vollero produrre da coloro che obbligarono il Governo a sottomettere, fosse anche per breve tempo, Roma alla giurisdizione di Firenze. E costoro più di Roma offesero quest'ultima città, che con generosa e patriottica abnegazione salutò Roma capitale d'Italia, e quasi tentarono, se fosse possibile, di appannare lo splendore del suo nobile disinteresse.

A coloro infine che in senso contrario adducono l'esempio della città di Torino, la quale nello annettersi la Lombardia nel 1859, non credè detrarre alla sua dignità (e porto anche io lo stesso avviso), rimanendo capitale, nel lasciar trasferire la Cassazione a Milano, mi si permetterà di rispondere che quell'esempio eloquentemente condanna quanto oggi accade; perchè allora, anzichè porre in disagio la città di Milano, o rendervi male accetto ed impopolare il nuovo Governo, si sentì il bisogno da un uomo di genio, come era il conte Di Cavour, di non contentarsi delle annessi

sioni scritte ne' trattati o sulla carta, ma di conquistare le nuove provincie annesse coll'annessione dei cuori e degli animi, e colla fiducia e soddisfazione delle popolazioni.

In questo immenso fatto dell'annessione di Roma voi, o signori, avete smarrito questo elevato criterio politico. Fra tanti vostri errori commessi in Roma, accettate almeno l'ordine del giorno che io vi ho proposto, non commettendone uno di più.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io accetto l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Mancini; ed in quanto non sia già provveduto col regio decreto del 3 dicembre 1870, o non contraddica alle disposizioni in esso contenute, sono dispostissimo a valermi della facoltà concessa al Governo con questo articolo per deferire il minor numero di cause alla Corte di Firenze, e lasciarne il maggior numero possibile ai tribunali esistenti a Roma.

Questa dichiarazione io l'avevo già fatta all'onorevole Mancini sin da quando mi aveva comunicato la sua proposta.

**MASSARI.** Il deputato Mancini ha sfondato una porta aperta! (*ilarità*)

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta questa proposta?

**PISANELLI, relatore.** Sì, l'accetta.

**PISSAVINI.** La Commissione l'aveva già accettata. (*Si ride*)

**OLIVA.** Ho chiesto la parola per un fatto personale.

*Voci.* Ai voti! (*Frastuono a destra*)

**OLIVA.** Questo è anche mancare alle convenienze!

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Mancini.

(La Camera approva.)

Metto ai voti l'articolo 3.

(La Camera approva.)

Si procederà all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sul progetto di legge.

(Segue l'appello.)

Risultamento della votazione :

Presenti e votanti . . . . . 228

Maggioranza . . . . . 115

Voti favorevoli . . . . . 168

Voti contrari . . . . . 60

(La Camera approva.)

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE  
E DI UNA RELAZIONE.

**SELLA, ministro per le finanze.** Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge rela-

tivo ad indennità per danni di guerra. (V. *Stampato n° 90*)

**PRESIDENTE.** Si dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

*Un deputato.* Domando l'urgenza.

**DE BLASIS, relatore.** Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge per maggiori spese al capitolo 14 del bilancio del Ministero dell'interno, per somministrazioni di fondi alla Commissione pei sussidi a Roma, e ciò per incarico della Commissione generale del bilancio. (V. *Stampato n° 88-A*)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita ai deputati.

La seduta è levata alle ore 6 e un quarto.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette;

2° Discussione della relazione sul numero dei deputati impiegati;

3° Discussione del progetto di legge sull'ordinamento forestale.